

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEGLI EX LETTORI DI MADRELINGUA**

Emanato con DR. XXXXX

**Art. 1**

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle sentenze passate in giudicato relative agli ex-Lettori di madrelingua dipendenti dell'università degli studi di Bergamo – di seguito definiti ex lettori -, le modalità di valutazione dell'impegno istituzionale complessivo atteso che il regime economico di riferimento cui il giudicato ha stabilito debbano essere equiparati è quello riservato ai Ricercatori universitari in regime di tempo pieno, per i quali la legge 240/2010 ha previsto il superamento del regime previgente legato alla mera anzianità di servizio per l'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento introducendo le progressioni triennali di cui al D.P.R. 15/12/2011, n° 232 emanato ai sensi dell'art. 8, della citata Legge 240/2010.
2. Ai fini del presente Regolamento per data di primo inquadramento nelle progressioni triennali si intende, per gli ex-Lettori di madrelingua, quella da cui decorre la rimodulazione applicata ai sensi dell'art. 2 - Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 232/2011 per gli ex-Lettori di madrelingua di cui ai commi precedenti l'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento nel nuovo regime triennale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto; tale attribuzione non è automatica ma è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della conseguente valutazione da effettuarsi secondo i tempi ed i modi di cui ai successivi articoli.

**Art. 2**

**Avvio della procedura di valutazione individuale di Ateneo**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione individuerà tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 gli aventi diritto alla valutazione nel corso dell'anno (c.d. valutabili).
2. Allo scopo di cui al precedente comma, l'Amministrazione verificherà, la data di maturazione del triennio avendo cura di considerare eventuali assenze che comportino interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio utile nonché anzianità riconosciute in sede di primo inquadramento nelle progressioni triennali. Pertanto ai fini del calcolo del triennio l'Amministrazione dovrà considerare servizio utile anche tutti i periodi di assenza, debitamente giustificati, che le norme di stato giuridico, anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, equiparano a servizio effettivo, nonché eventuali anzianità maturate alla data di primo inquadramento.
3. Al termine della verifica l'Amministrazione:
  - a. darà comunicazione ai valutabili, pubblicandone l'elenco nell'area riservata del portale di Ateneo (c.d. *MyPortal*) e indicando per ognuno di essi la data di termine di maturazione del triennio;
  - b. pubblicherà moduli e istruzioni da utilizzare per sottoporsi alla procedura di valutazione;
  - c. darà avviso a tutti gli ex-Lettori di madrelingua dell'avvenuta pubblicazione, tramite comunicazione con e-mail istituzionale onde consentire le opportune verifiche e l'eventuale richiesta di chiarimenti, entro 10 giorni, in ordine all'esclusione dall'elenco.
4. L'Amministrazione, entro ulteriori 10 giorni effettuerà le conseguenti verifiche e ne comunicherà gli esiti.

5. I valutabili, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, potranno presentare istanza per l'attribuzione della classe successiva unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche e gestionali/istituzionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto nonché apposita autocertificazione relativa all'assolvimento dei predetti obblighi..
6. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze l'Amministrazione le trasmetterà con la relativa documentazione alla Commissione di cui al successivo articolo, corredandole anche di un prospetto di riepilogo dello Stato giuridico ed economico relativo ai trienni accademico utili alla maturazione del diritto.

### **Art. 3**

#### **Commissione di valutazione**

1. La Commissione di valutazione è la medesima ed ha gli stessi compiti di quella prevista dall'art. 3 del "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato" emanato con DR. Rep. n. 207 /2017, prot. n. 36399 //3 del 13.4.2017.

### **Art. 4**

#### **Criteri di valutazione**

1. Ai sensi dell'art. 8, Legge 240/2010, sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della progressione triennale le attività istituzionali complessive effettivamente assolte nel triennio utile alla maturazione del diritto ed individuato come da precedente art. 2, comma 6.
2. La Commissione opera le proprie valutazioni sulla base di quanto autocertificato dai valutabili, procedendo in misura non inferiore al 10%, a campione, ad accertarne la veridicità.
3. La Commissione valuta le singole istanze presentate tenendo conto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, dei criteri di seguito individuati.
  - a) attività di insegnamento:
    - aver assolto, come risulta autocertificato in sede di presentazione dell'istanza ed eventualmente verificato ai sensi del precedente comma 2, dai Registri delle attività didattiche, i compiti didattici istituzionali assegnati dalla Giunta del Centro Competenza Lingue;
    - b) aver compilato e consegnato i predetti Registri nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Ateneo;
4. aver svolto le attività di competenza senza aver ricevuto alcun rilievo, formalizzato e recepito dalla Giunta del Centro Competenza Lingue, da parte del docente referente della lingua di riferimento, facente parte del Comitato Scientifico del Centro Competenza Lingue.
5. Nei casi di assenza, equiparati dalle norme di stato giuridico a servizio effettivo, la Commissione valuterà i compiti riducendoli in modo proporzionale all'assenza.
6. In ogni caso la progressione triennale non potrà essere attribuita a quegli ex-Lettori di madrelingua che, pur considerati valutabili:
  - a) nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzione per violazione del codice etico;
  - b) sulla base della rilevazione dell'opinione degli studenti, siano state riscontrate dagli organi competenti a loro carico, per due anni accademici nel triennio di riferimento, gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ma non solo, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, ma non solo, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze e turpiloquio).

#### **Art. 5**

#### **Approvazione atti e comunicazione dei risultati della valutazione**

1. Alla conclusione dei lavori la Commissione trasmette gli atti al Rettore che, con proprio Decreto, li approva entro 15 giorni.
2. Il Decreto è pubblicato su *MyPortal*, insieme all'elenco provvisorio di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione individuale con l'indicazione delle ragioni.

#### **Art. 6**

#### **Reclamo**

1. Fermo restando il diritto ad impugnare, in sede giurisdizionale, il giudizio espresso dalla Commissione, l'interessato può presentare reclamo motivato alla Commissione stessa entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3. Sul reclamo la Commissione  
1. si esprime entro 10 giorni; in seguito sarà pubblicato, su *MyPortal*, il Decreto rettorale contenente l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

#### **Art. 7**

#### **Attribuzione della progressione triennale**

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione della progressione triennale di cui al D.P.R. 232/2011 citato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, coloro che hanno riportato un giudizio negativo possono ripresentare la domanda, di attribuzione della progressione triennale, l'anno successivo.
3. I valutabili che non abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente Regolamento possono presentare istanza l'anno successivo.
4. I risparmi derivanti dalla mancata attribuzione delle progressioni triennali dovranno confluire nel Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

#### **Art. 8**

#### **Norme finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, l'Amministrazione può stabilire dandone tempestiva comunicazione modalità diverse di avvio del procedimento di valutazione, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.

Bergamo, XXXXXXXX

IL RETTORE

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini

Richiesta per Visiting Professo

**Allegato al punto n. 7.1**

	<b>Docente Proponente UniBg</b>	<b>Dipartimento</b>	<b>Cognome e Nome Visiting</b>	<b>Università/Istituzione internazionale</b>	<b>Periodo di permanenza</b>		<b>Importo finanziato</b>
1	Barbetta, Pietro	DSUS	Christian, Christopher	City University Of New York	01/07/2019	21/07/2019	3496
2	Bellofiore, Riccardo	DSAEMQ	Dymski, Gary	Leeds University Business School, Uk	01/03/2019	30/03/2019	5000
3	Bianchi, Annamaria	DSAEMQ	Dufour, Jean-Marie	Mcgill University	09/06/2019	09/07/2019	5000
4	Bianchi, Marina	DLLCS	Berroa, Rei	George Mason University	11/03/2019	25/03/2019	2500
5	Botti, Lorenzo	DISA	Fidkowski, Krzysztof	University Of Michigan	06/07/2019	20/07/2019	2500
6	Cabrini, Marina	DISA	Scenini, Fabio	University Of Manchester	08/04/2019	26/04/2019	3164
7	Calandra, Benedetta	DLLCS	Sanchez Roman, Antonio	Universidad Complutense Madrid	01/12/2018	15/12/2018	2500
8	Cefis, Elena	DSAEMQ	Coad, Alexander	Pontificia Universidad Católica Del Perú, Perú.	18/05/2019	02/06/2019	2666
9	Chierichetti, Luisa	DLLCS	Ruiz Miyares, Leonel	Centro De Lingüística Aplicada, Ministerio De Ciencia, Tecnología Y Medio Ambiente, Santiago De Cuba	07/03/2019	07/04/2019	5000
10	Cossali Gianpietro	DISA	Weigand, Bernhard	Università Di Stoccarda	25/03/2019	08/04/2019	2500
11	Dondi Riccardo	DLFC	Hermelin, Danny	Ben-Gurion University Of The Negev	14/04/2019	28/04/2019	2500
12	Foglia, Massimo	DGIU	Šustek, Petr	Charles University	07/04/2019	21/04/2019	2500
13	Lucarelli, Stefano	DSAEMQ	Orzi, Ricardo	Universidad Nacional De Luján	23/04/2019	22/05/2019	5000
14	Maggioni Francesca	DSAEMQ	Pflug, Georg Ch.	University Of Vienna	03/06/2019	17/06/2019	2500
15	Magni, Francesco	DSUS	Kowalczyk-Wałędziak, Marta	University Of Białystok	28/11/2018	13/12/2018	2666

Richiesta per Visiting Professo

16	Martini, Gianmaria	DIGIP	Antunes, Antonio José Pais	Universidade De Coimbra, Portogallo	06/05/2019	24/05/2019	3164
17	Minola Tommaso	DIGIP	Battisti, Martina	University Of Portsmouth, Uk	08/04/2019	30/04/2019	3828
18	Moriggia, Vittorio	DSAEMQ	Dominguez Martin, Ruth	University Of Castilla - La Mancha	15/11/2018	16/12/2018	5000
19	Ortobelli Lozza, Sergio	DSAEMQ	Shmuel, Baruch	University Of Utah	17/06/2019	17/07/2019	5000
20	Ottaviano Cristiana	DSUS	Montagna, Nicola	Middlesex University	01/05/2019	31/05/2019	5000
21	Pellin, Tommaso	DLLCS	Cesarino, Loredana	Xi'An Jiaotong - Liverpool University	11/02/2019	25/02/2019	2500
22	Persi, Ugo	DLLCS	Polonskiy, Andrey	Universita' Statale Di Belgorod, Russia	18/02/2019	18/03/2019	4824
23	Pizzolati, Micol	DLFC	Vacchelli, Elena	University Of Greenwich, Uk	02/05/2019	31/05/2019	5000
24	Potestio, Andrea	DSUS	Moreau, Didier	Université De Paris 8, France	01/04/2019	30/04/2019	5000
25	Redondi, Renato	DIGIP	Gudmundsson, Sveinn	Toulouse Business School, France	06/05/2019	02/06/2019	4658
26	Regazzoni, Daniele	DIGIP	Weiss Cohen, Miri	Braude College Of Engineering, Israel	26/02/2019	24/03/2019	4492
27	Rusconi Gianfranco	DSAEMQ	San-Josè Leire	Universidad Del Pais Vasco Bilbao, Spain	01/07/2019	31/07/2019	5000
28	Scaglia Evelina	DSUS	Bugada, Alexis	Aix Marseille University, France	01/07/2019	15/07/2019	2500
29	Scotti Davide	DIGIP	Button, Kenneth John	George Mason University, Usa	20/05/2019	17/06/2019	4824
30	Signorini, Elena	DGIU	Rodriguez Egio, Maria Monserrate	Universidad De Murcia, Spain	01/02/2019	08/04/2019	5000

Richiesta per Visiting Professo

31	Urga Giovanni	DSAEMQ	Baltagi, Badi	Syracuse University, Usa	20/04/2019	05/05/2019	2666
32	Variato Anna Maria Grazia	DSAEMQ	Rochon, Louis-Philippe	Laurentian University, Canada	15/04/2019	15/05/2019	5000
33	Venier, Federica	DLLCS	Fesenmeier, Ludwig	Erlangen, Germania	01/04/2019	30/04/2019	5000
34	Vismara, Silvio	DIGIP	Vanacker, Tom	Ghent University, Belgium	29/05/2019	29/06/2019	5000

**Avviso per la presentazione di proposte di visiting fellow nell'ambito del programma STaRs - Azione 3: Outgoing Visiting Fellow 2019**

**1. Obiettivi e finalità**

Il presente avviso è finalizzato al finanziamento, nell'ambito del programma Outgoing visiting Fellow per l'anno 2019, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2018, di grant, per un impegno finanziario annuale di 40.000€, per assegnisti dell'Università degli Studi di Bergamo, per svolgere attività di ricerca presso Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra Università.

**2. Requisiti dei beneficiari**

Assegnisti di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo afferenti ai Dipartimenti e non iscritti ai corsi di dottorato. Tale requisito deve sussistere sino al completamento della mobilità autorizzata nell'ambito del bando.

**3. Tempistica e modalità di presentazione delle proposte**

Le proposte vanno presentate, utilizzando il modello disponibile nell'area riservata del portale di Ateneo nella sezione Ricerca, rispettando la seguente scadenza:

- entro il 15 gennaio 2019 da concludersi entro il 22.12.2019.

Si specifica che all'interno del periodo prescelto per lo svolgimento dell'attività di visiting non potranno essere inclusi i seguenti periodi:

- Mese di agosto 2019;

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, attraverso il form disponibile nell'area riservata del portale di Ateneo. Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno ritenute inammissibili.

**4. Attività di ricerca prevista**

L'assegnista di ricerca beneficiario del grant dovrà svolgere l'attività di ricerca, riportata nel modulo di proposta, per un periodo da 30 a 90 giorni **continuativi** presso Università di rilevanza internazionale.

L'assegnista di ricerca beneficiario ha la responsabilità scientifica dell'attività di ricerca e dell'attuazione nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

**5. Rimborso**

Per ciascun assegnista di ricerca beneficiario è previsto un rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio e trasporto fino ad un massimo di 2.000 € per un periodo di visiting della durata 30 giorni e fino ad un massimo di 6.000€ per un periodo di visiting della durata 90 giorni.

Il rimborso verrà erogato, a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, prevedendo un eventuale anticipo come da regolamento.

## 6. Valutazione delle proposte (criteri e Commissione)

La valutazione delle proposte è affidata ad una Commissione composta dal Rettore, dal Pro Rettore alla Ricerca e dal Prorettore all' Internazionalizzazione e relazioni internazionali.

I criteri di valutazione includeranno:

- Prestigio dell'università presso il quale l'assegnista intende trascorrere il periodo di visiting desumibile anche dalle graduatorie/ranking internazionali.

Ciascun assegnista di ricerca può presentare una sola richiesta nell'anno.

L'assegnazione del grant nell'ambito del programma non è compatibile con altri finanziamenti/rimborsi/compensi percepiti a qualsiasi titolo per attività concomitanti.

La graduatoria proposta dalla Commissione di valutazione dovrà essere approvata dal Senato Accademico

## 7. Modulistica e documenti

Le domande dovranno inderogabilmente, pena esclusione, contenere al momento dell'invio i seguenti documenti:

- Autorizzazione del tutor dell'assegnista di ricerca proponente a svolgere attività di ricerca all'estero nel periodo indicato;
- Lettera di accettazione firmata **esclusivamente** dal direttore del dipartimento/responsabile della struttura di ricerca dell'università straniera ospitante/organismo di ricerca/istituzione internazionale;

## 8. Richieste di chiarimenti e supporto

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando è possibile contattare l'Ufficio Ricerca ai seguenti recapiti: dr.ssa Roberta Querci – tel. 035 2052605 – roberta.querci@unibg.it

Bergamo, 19.11.2018

Il Prorettore delegato alla ricerca scientifica di Ateneo  
prof. Paolo Buonanno  
(f.to Paolo Buonanno)

## STATUTO DI SOCIETÀ CONSORTILE a responsabilità limitata

### 1 - Denominazione

La società è denominata:

"Made in Italy 4.0"

### 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Milano (MI).

2.2 La Società ha la facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

### 3 - Oggetto e scopo della società

La società consortile, senza scopo di lucro, è costituita, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del 12 settembre 2017 n. 214, da più soggetti pubblici e privati, con lo scopo di realizzare con logiche di natura privatistica un acceleratore di competenze tecniche prefiggendosi l'obiettivo di presentare e descrivere il meglio delle tecnologie presenti sul mercato Italiano ed Internazionale, al fine di suggerire ad imprese, in particolare PMI, soluzioni innovative di modernizzazione dei processi industriali.

3.1 La società consortile ha quindi per oggetto le seguenti attività e servizi:

- sviluppare servizi di orientamento e formazione alle imprese;
- sviluppare ed implementare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI e di tutti i propri soci, di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0;
- proporsi come polo di riferimento ad alta specializzazione e, di conseguenza, erogare i seguenti servizi:
  - a) informazione e orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a illustrare le tecnologie esistenti necessarie per la trasformazione e il miglioramento dell'assetto digitale e tecnologico aziendale e diffonderne le potenzialità;
  - b) dimostrazioni semplici, immediate e auto-esplicative delle grandi potenzialità della industria 4.0, con percorsi dedicati e costruiti sulla linea produttiva con applicazioni reali utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione, da parte delle imprese fruitrici, dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta;
  - c) formazione alle imprese sulle funzionalità che le nuove soluzioni digitali sono in grado di offrire per conseguire una maggiore flessibilità produttiva, una maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, una maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, una riduzione di errori e fermi macchina, migliore

qualità, minori costi e scarti, una maggiore funzionalità di prodotti e servizi;

d) consulenza e progettazione di soluzioni *tailor made* per singole aziende o gruppi/categorie di imprese che intendono accedere alle più recenti tecnologie ed innovazioni, individuando gli attori tecnologici le cui soluzioni risultano essere più allineate alle esigenze specifiche del caso, avvicinandole, qualora necessario, a predisporre progetti di innalzamento del TRL, in seguito ad uno studio concreto della loro effettiva fattibilità sia concettuale che tecnica;

e) implementazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0.

**3.2** Le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito Industria 4.0 potranno consistere in:

- predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito Industria 4.0 e relativi benefici, supportato da casi reali;
- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0;
- sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito Industria 4.0;
- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito Industria 4.0.

**3.3** Destinatari delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società sono singole persone, imprese, e in generale istituzioni di tutti i comparti industriali e di servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del sistema sanitario, del mondo della ricerca e della formazione (ivi compresa la formazione del personale universitario e scolastico), e in generale, del terzo settore.

**3.4** Per raggiungere gli scopi sociali, la Società opererà in collaborazione con il mondo universitario e svilupperà le attività di formazione e ricerca applicata, con l'ampio coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale.

**3.5** La Società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie, ivi inclusa l'assunzione, sia direttamente sia indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società o enti aventi oggetto affine o connesso al proprio, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione

di attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, nonché delle altre attività riservate di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una o di parte o di tutte le attività sopraindicate.

#### **4 - Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

#### **5 - Domicilio**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore o della società di revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### **6 - Requisiti per assunzione della qualità di socio**

**6.1** Possono assumere la qualità di soci della Società solo il Politecnico di Milano, le persone giuridiche che esercitino attività di impresa, gli enti pubblici o privati, gli organismi di ricerca, le associazioni e le fondazioni che accettino gli scopi e gli impegni definiti nel presente Statuto.

**6.2** L'ammissione di nuovi soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.2.

#### **7 - Capitale e quote**

**7.1** Il capitale sociale è di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Salvo specifico accordo tra i soci, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore della partecipazione da ciascuno posseduta.

**7.2** Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci anche, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti diversi dal denaro. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'art. 2481 *bis* c.c..

#### **8 - Conferimenti dei soci**

**8.1** La Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto e finanziamenti, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle normative vigenti. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

**8.2** I soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi e/o fornire macchinari, tecnologia, licenze di qualsiasi tipo, nell'ambito delle attività consortili, al fine di dare esecuzione al presente Statuto e contribuire al raggiungimento delle finalità sociali.

#### **9 - Trasferimento delle quote**

**9.1** A partire dal termine del terzo anno successivo alla costituzione della Società, la quota di partecipazione di ciascun socio sarà

trasferibile secondo le modalità previste nei punti successivi.

**9.2** Il socio che intenda alienare o cedere in tutto o in parte le proprie quote dovrà richiedere il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione nonché offrire in prelazione agli altri soci la propria partecipazione, dando comunicazione delle condizioni della cessione al Consiglio di Amministrazione che entro 30 (trenta) giorni notificherà l'offerta agli altri soci. I soci pubblici esperiranno preventivamente le procedure previste dalla legge. L'offerta deve prevedere:

- le generalità del cessionario;
- i termini e le modalità di perfezionamento della cessione;
- il prezzo e le modalità di pagamento;
- il termine di validità;
- il termine massimo per la stipulazione dell'atto notarile di cessione;
- le eventuali condizioni di cessione.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soggetti, ciascuno avrà diritto alla quota offerta in proporzione alla propria quota di partecipazione. Ove il diritto di prelazione non sia esercitato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai soci, il socio potrà cedere le proprie quote a terzi previa espressione di gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà deliberare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, inviata dal socio a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dell'intenzione di cedere le quote a terzi. Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri. Le quote potranno essere trasferite unicamente ai soggetti che si trovino nelle condizioni di divenire soci della Società ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto. Il gradimento potrà essere negato motivatamente dal Consiglio di Amministrazione quando l'acquirente, pur possedendo i requisiti di cui al precedente art. 6, non offra adeguate garanzie di capacità economica ovvero le condizioni oggettive o le attività svolte possano rendere il suo ingresso nella Società pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della Società o dei soci. Detta comunicazione di mancato gradimento potrà essere accompagnata dall'indicazione di altro o altri soggetti disposti ad acquistare a parità di prezzo e condizioni le quote che si intendono alienare. In caso di mancato gradimento spetta in ogni caso al socio, che intende alienare le azioni, il diritto di recesso.

**9.3** Non sono soggetti all'offerta in prelazione i trasferimenti delle quote tra soci o i trasferimenti diretti o indiretti (e.g. conseguenti a più ampie operazioni societarie quali fusioni o cessioni di rami aziendali) in favore di società controllate, collegate o soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., previo controllo da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 dello Statuto.

9.4 La violazione delle regole previste nel presente articolo implica l'inefficacia della cessione nei confronti della Società, con l'effetto che l'acquirente non potrà esercitare i diritti conseguenti.

#### **10 - Recesso ed esclusione**

10.1 Ciascun socio ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni ai sensi dell'articolo 2473 c.c..

10.2 In considerazione dello scopo consortile, al socio recedente spetta, in deroga al disposto dell'art. 2473, terzo comma, c.c., la liquidazione del valore nominale della sua quota di partecipazione.

10.3 L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci assunta con delibera assembleare con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza dei due terzi del capitale sociale non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

10.4 L'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal presente Statuto nonché per motivi attinenti alla affidabilità economico-finanziaria del socio e la sottoposizione dei suoi amministratori e legali rappresentanti a procedimenti penali che comportino la condanna alla pena accessoria della interdizione anche temporanea. La dichiarazione di insolvenza comporta l'automatica esclusione del socio.

10.5 Il recesso può avvenire anche per giusta causa quando il socio non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni per cause oggettive a lui non imputabili.

10.6 L'esclusione ha effetto sui rapporti sociali decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare. La comunicazione è fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo posta elettronica certificata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

10.7 Il recesso e/o l'esclusione non libera il socio dagli obblighi assunti verso la Società sino alla data della sua partecipazione, ai sensi dell'articolo 2615 c.c..

#### **11 - Decisioni dei soci e competenze dell'Assemblea dei Soci**

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

11.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

## **12 - Diritto di voto**

Fermo quanto previsto dall'art. 7.1 del presente Statuto, il voto dei soci vale in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale. Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto e il voto segreto non è ammesso.

## **13 - Assemblea dei Soci**

**13.1** Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale.

**13.2** Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio, da effettuarsi entro i limiti di legge;
- b) la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione,
- c) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché la determinazione dell'eventuale compenso complessivo;
- d) la modificazione dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino la modifica dell'oggetto sociale;
- f) la modificazione del capitale sociale;
- g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e la liquidazione della stessa;
- h) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci.

**13.3** L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

**13.2** L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE). L'avviso di convocazione può prevedere la data di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'Assemblea dei Soci non risulti legalmente costituita.

**13.3** L'Assemblea dei Soci viene convocata, a scelta e cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato agli aventi diritto con raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento purché la comunicazione sia inviata almeno

dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci.

**13.4** In caso di urgenza l'Assemblea dei Soci può essere convocata, con le modalità previste al punto precedente, purché la comunicazione sia ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci.

**13.5** È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio e/o per video conferenza o che ad esse uno o più soci partecipino con tale modalità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei Soci di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti;
- c) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea dei Soci totalitaria) i luoghi collegati audio/video a cura della Società, nei quali i partecipanti all'Assemblea dei Soci possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **14 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Soci**

**14.1** L'Assemblea dei Soci in prima e in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto.

**14.2** L'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sugli argomenti di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

**14.3** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

**14.4** Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze.

#### **15 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee dei Soci e deleghe**

**15.1** I soci, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea dei Soci, possono utilizzare tutti i metodi previsti dalla legge.

**15.2** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci può farsi rappresentare, per delega scritta, anche da un soggetto non socio. La delega deve essere conservata agli atti della Società. La delega non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **16 - Presidente e segretario dell'Assemblea dei Soci.**

**16.1** L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dalla persona designata dagli intervenuti.

**16.2** L'Assemblea dei Soci nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**16.3** Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **17 - Verbale dell'Assemblea dei Soci**

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Soci e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

#### **18 - Annullamento delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci**

L'azione di annullamento delle delibere e delle decisioni dei soci può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione, dall'organo di controllo o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti. L'azione di annullamento deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di 90 (novanta) giorni da quando si è tenuta l'Assemblea dei Soci o dal momento in cui si è concluso l'iter di approvazione della decisione dei soci impugnanda.

#### **19 - Consiglio di Amministrazione**

**19.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 11 membri compreso il Presidente.

**19.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**19.3** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nominandoli per cooptazione o con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale o i membri del Consiglio di Amministrazione in carica devono entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; nel frattempo il Consiglio di Amministrazione può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

**19.4** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

**19.5** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

**19.6** Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione degli amministratori che abbiano la rappresentanza della società;
- d) la nomina di uno o più direttori generali, determinandone i relativi poteri e gli eventuali compensi;
- e) l'approvazione delle linee di ricerca industriale e di applicazione tecnologica di volta in volta proposte dal Comitato Scientifico;
- f) l'approvazione del budget e dei piani pluriennali;
- g) l'approvazione del programma annuale delle attività;
- h) l'approvazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci;
- i) l'assunzione e licenziamento di personale dirigente, determinazione dei piani retributivi e assunzione di provvedimenti disciplinari;
- j) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- k) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- l) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

**19.7** Ogni delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione delle proposte di modifica delle linee di ricerca industriale e di applicazione tecnologica di cui al punto e) dell'articolo 19.6, dovrà avere il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di voto sfavorevole, il Presidente dovrà darne motivata giustificazione.

**19.8** Gli amministratori non possono godere di alcun accesso preferenziale

alla capacità di ricerca della Società, né ai risultati prodotti e ciò in qualsiasi forma concretamente apprezzabile.

## **20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**20.1** Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i componenti di espressione del Politecnico di Milano e un Vice-Presidente.

**20.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

## **21 - Organi delegati**

**21.1** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e l'eventuale remunerazione.

**21.2** Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**21.3** Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo il cui numero dei membri sarà determinato dal Consiglio stesso. Di tale comitato fanno parte di diritto oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente e i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato deve riferire periodicamente al Consiglio circa l'attività svolta.

## **22 - Delibere del consiglio di amministrazione**

**22.1** Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**22.2** La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica certificata o posta elettronica.

**22.3** Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma posta elettronica certificata o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

**22.4** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ovvero in tutte le decisioni riguardanti

operazioni di fusione o scissione o altre operazioni sul capitale sociale demandate alla loro competenza.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. Sono salve diverse maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

**22.5** Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea, nonché adottare decisioni mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**22.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

**22.7** Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**22.8** Le deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dal notaio nei casi previsti dalla legge.

**22.9** Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale qualora lo richiedano un terzo degli amministratori e in ogni decisione che riguardi operazioni di fusione, scissione o altre operazioni sul capitale sociale, ovvero che riguardi la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

### **23 - Rappresentanza sociale**

**23.1** La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**23.2** La rappresentanza della Società spetta altresì agli eventuali consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e questi ultimi avranno la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**23.3** La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

### **24 - Compensi degli amministratori**

**24.1** Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare un compenso per i suoi membri

(anche, qualora nominati, se investiti di particolari deleghe) nell'ambito dell'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente art. 13.2, lett. c). Tale compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile.

**24.2** L'Assemblea dei Soci determina l'eventuale importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**24.3** L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti determinati dall'Assemblea dei Soci.

#### **25 - Azione di responsabilità**

La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione assembleare, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### **26 - Controllo legale e controllo contabile della Società**

**26.1** L'attività della Società viene controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre membri - un Presidente e due Sindaci effettivi, più due supplenti - i quali sono nominati dall'Assemblea dei Soci anche fra soggetti estranei alla Società. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altro incarico sociale all'interno delle società o società controllate e collegate dei soci e/o dei Sostenitori esterni così come definiti all'art. 27 che segue.

**26.2** I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

**26.3** Il funzionamento dell'organo di controllo segue le norme in materia di collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo deve possedere i requisiti, le competenze e i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. All'atto della nomina, l'Assemblea dei Soci determina il compenso dell'organo di controllo per l'intera durata del suo ufficio.

**26.4** Verificandosi le condizioni previste dalla legge, la Società potrà altresì nominare un organo di revisione. L'attività di revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

#### **27 - Partner Sostenitori**

**27.1** I Partner Sostenitori sono tutte le società, gli enti pubblici e privati e le associazioni che credono nella Società e nei progetti portati avanti dalla stessa e possono contribuire economicamente senza avere quote del capitale sociale.

**27.2** I Partner Sostenitori possono nominare, previa approvazione

dell'Assemblea dei Soci, un proprio rappresentante all'interno del Comitato tecnico-scientifico.

**27.3** I rapporti diretti tra i Partner Sostenitori e la Società sono di volta in volta regolati da un contratto *ad hoc*.

## **28 - Comitato tecnico - scientifico**

**28.1** Il Comitato tecnico-scientifico viene nominato dall'Assemblea dei Soci. Ciascuno socio può nominare un membro. Al Comitato tecnico-scientifico possono partecipare, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci, anche i rappresentanti dei Partner Sostenitori. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per quattro anni ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**28.2** La nomina a membro del Comitato tecnico-scientifico può essere revocata dall'Assemblea dei Soci per effetto della mancata partecipazione del singolo componente, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato tecnico-scientifico. La sostituzione del membro revocato segue le stesse modalità e regole che presiedono alla nomina e alla composizione del Comitato tecnico-scientifico.

**28.3** Il Comitato tecnico-scientifico non ha funzione di rappresentanza esterna e mira ad offrire un supporto consultivo e a formulare pareri al Consiglio di Amministrazione sull'individuazione e scelta delle aree tematiche e degli ambiti in cui indirizzare l'attività di sviluppo tecnico e valorizzazione economica della stessa oltre che il trasferimento tecnologico. Il parere non vincolante del Comitato tecnico-scientifico è obbligatoriamente richiesto in sede di programmazione annuale delle attività e ogni qualvolta si debba deliberare in merito alle linee di sviluppo della Società. Il Comitato tecnico-scientifico ha facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte specifiche, sulle quali il Consiglio si pronuncia.

**28.4** Il Comitato tecnico-scientifico funge altresì da osservatorio permanente sulla efficacia delle politiche attinenti il trasferimento tecnologico in termini di ricadute sulle imprese e sul territorio, avvalendosi anche della corrispondente attività svolta dai soci.

**28.5** L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare ai componenti del Comitato tecnico-scientifico una indennità annuale e/o un gettone di presenza e/o un rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

**28.6** Per facilitare il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico, è costituito all'interno del Comitato stesso, un Consiglio Esecutivo (anche Executive Board), composto da un numero di soggetti variabile e definito dal Comitato stesso. La carica di componente del Consiglio Esecutivo non è cumulabile con altre cariche in seno alla Società.

**28.7** Su invito del Consiglio di Amministrazione, il Comitato tecnico-scientifico potrà nominare un Advisory Board costituito da esponenti di spicco accademico, imprenditoriale o istituzionale, a livello nazionale o internazionale, i quali per la loro preparazione possono contribuire

allo sviluppo della Società e di conseguenza al miglioramento del tessuto economico e sociale del Paese

**28.8** In seno al Comitato tecnico-scientifico possono essere istituiti dei gruppi di lavoro temporanei e specifici, i cui componenti possono per le proprie competenze tecniche essere scelti anche fra soggetti esterni al Comitato tecnico-scientifico stesso.

#### **29 - Fondo sviluppo 4.0**

**29.1** Il fondo sviluppo 4.0 è costituito dalle riserve di utili, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualsiasi titolo e senza l'obbligo di restituzione da parte della Società.

**29.2** L'impiego e l'utilizzazione del fondo sviluppo 4.0 sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse esclusivo del perseguimento dei fini previsti dall'oggetto sociale del presente Statuto.

#### **30 - Bilancio e utili**

**30.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**30.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno investiti nello sviluppo della Società e non potranno essere distribuiti fra i soci.

#### **31 - Scioglimento e liquidazione**

**31.1** La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

**31.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta)giorni dal loro verificarsi.

**31.3** L'Assemblea dei Soci, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2487 c.c..

**31.4** Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e la restituzione del capitale ai soci, deve essere destinato alla Fondazione Politecnico di Milano o ad altro ente culturale designato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. È escluso qualsiasi riparto del patrimonio fra i soci.

#### **32 - Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

#### **33 - Foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà di competenza esclusiva del foro di Milano.

#### **34 - Disposizioni finali e transitorie**

In deroga allo Statuto, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti del primo Collegio Sindacale sono nominati nell'atto costitutivo.

---

**PATTO PARASOCIALE**

---

TRA

**Politecnico di Milano**

e

**[•]**

e

**[•]**

e

**[•]**

sottoscritto in Milano, in data **[•]**

---

## **PATTO PARASOCIALE**

Il presente patto parasociale (il “Patto Parasociale”) viene sottoscritto in Milano il [•]

tra

**Politecnico di Milano**, con sede in Milano (MI) – 20133 – Piazza Leonardo da Vinci n. 32, P. iva n. 04376620151, codice fiscale n. 80057930150, in persona del Rettore Prof. Ing. Ferruccio Resta, (di seguito “Politecnico”)

e

[•]

e

[•]

e

[•]

(Politecnico di Milano, [•], [•] e [•] di seguito anche definiti, congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”)

### **Premesso che**

- A.** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 6 del 9 gennaio 2018 il “Decreto 12 settembre 2017, n. 214 - Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)” del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE nel seguito);
- B.** in data il 29 gennaio 2018 è stato pubblicato dal MISE un Decreto Direttoriale per la costituzione di Centri di Competenza ad alta specializzazione previsti dal Piano nazionale Industria 4.0;
- C.** in data odierna con atto a rogito del Notaio [•] è stata costituita la società Made in Italy 4.0 società consortile a responsabilità limitata con sede in Milano, [•], P.IVA [•] (in seguito la “Società”);
- D.** in data odierna, le Parti (i) hanno adottato lo Statuto qui accluso quale Allegato A (lo “Statuto”), e (ii) hanno provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto previsto dallo Statuto;
- E.** alla data odierna il capitale sociale della Società risulta detenuto come segue (di seguito, congiuntamente, le “Partecipazioni” e singolarmente la “Partecipazione”):

**SOCIO**

**VALORE IN EURO**

**%**

<b>Politecnico</b>	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]

- F. con il presente Patto Parasociale, le Parti intendono regolare taluni loro reciproci rapporti con riguardo, tra l'altro: (i) ai principi di *corporate governance* della Società; (ii) all'esercizio di taluni rispettivi diritti sociali nell'ambito della Società al fine di garantire stabilità alla gestione sociale ed il coerente raggiungimento dei rispettivi obiettivi; (iii) agli obblighi delle Parti in tema di finanziamento della Società, e (iv) al diritto di ingresso nel capitale sociale della Società di talune Parti che non hanno potuto assumere ancora la qualità di socio essendo ancora in corso il relativo iter societario di approvazione.

**Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue**

**1. PREMESSE E ALLEGATI - TITOLI E RUBRICHE**

1.1. Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale.

1.2. Titoli e rubriche

Le rubriche e i titoli degli articoli del presente Patto Parasociale sono poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione del presente Patto Parasociale.

*SEZIONE I – OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE E RAPPORTO CON LO STATUTO*

**2. OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE – RAPPORTI CON LO STATUTO**

2.1. Oggetto del Patto Parasociale

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Patto Parasociale ha per oggetto: (i) le modalità di attribuzione delle quote del capitale sociale della Società, (ii) la disciplina dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione a taluni profili della gestione e della *governance* della Società, con particolare riguardo al diritto di ingresso nel capitale sociale di talune Parti, alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (iii) il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico, (iv) gli obblighi delle Parti in tema di finanziamento della Società e (v) la disciplina dei rapporti in tema di riservatezza e proprietà intellettuale.

2.2. Ambito di operatività del Patto Parasociale

Le disposizioni del presente Patto Parasociale si applicano a tutte le Partecipazioni che siano di volta in volta detenute da ciascuna delle Parti nella Società, anche all'esito di (senza

pretesa di esaustività alcuna): (i) operazioni di aumento di capitale a pagamento; (ii) operazioni di trasformazione, fusione e scissione; e (iii) trasferimento di partecipazioni.

### 2.3. Rapporti con lo Statuto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale (i) i rapporti tra le medesime, saranno regolati dallo Statuto e dal presente Patto Parasociale, e (ii) nel caso in cui alcune disposizioni del presente Patto Parasociale dovessero essere in contrasto con lo Statuto, le Parti stabiliscono sin d'ora la prevalenza di quanto previsto dal presente Patto Parasociale sullo Statuto.

### 2.4. Impegno

Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a mantenere vincolate le suddette Partecipazioni al Patto Parasociale fintantoché rivestano la qualità di socio della Società e per tutta la durata del presente Patto Parasociale.

La Società dovrà essere gestita sulla base del principio di imparzialità con conseguente apertura dei servizi ai terzi su base non discriminatoria.

Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a fare in modo che, per tutto il periodo di validità ed efficacia di questo Patto Parasociale, la Società sia gestita in conformità ai termini e alle condizioni previsti nello stesso.

Ciascun socio si impegna, per quanto di propria competenza, a partecipare e ad esercitare i diritti di voto ad esso spettanti (inclusi quelli da esercitarsi nell'Assemblea dei Soci), in conformità ai termini e alle condizioni di questo Patto Parasociale e si impegna altresì a fare tutto quanto in suo potere, nella misura consentita dalle applicabili disposizioni di legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., affinché i membri del Consiglio di Amministrazione della Società designati con il concorso della sua volontà agiscano e votino in conformità ai termini ed alle condizioni dello stesso.

### 2.5. Divieto di costituzione di vincoli sulle Partecipazioni

Le Parti, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, si impegnano a non costituire sulla Partecipazione dai medesimi posseduta nel capitale sociale della Società (diritti di opzione inclusi) diritti reali di godimento e/o di garanzia, fatta eccezione per le ipotesi in cui (i) consti l'accordo di tutte le Parti e (ii) successivamente alla costituzione di qualsivoglia vincolo sulla Partecipazione la relativa Parte mantenga tutti i diritti di voto ad essa spettanti.

### 2.6. Limiti all'acquisto delle Partecipazioni

In considerazione dello scopo consortile della Società ed al fine di mantenere un numero di soci sufficientemente ampio e tipico della forma societaria consortile, le Parti - fatta eccezione per il Politecnico - per tutta la durata del presente Patto Parasociale, si impegnano espressamente ed irrevocabilmente a non detenere una partecipazione superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale della Società.

### **3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CATEGORIE DI SOCI**

#### **3.1. Categoria di soci**

Sulla scorta della natura giuridica e dell'entità del conferimento concesso da ciascuna Parte vengono previste tre differenti categorie di soci:

- (a) soci di prima fascia, ossia i soci (inclusi i Partner Sostenitori Originari di prima fascia) che si sono impegnati a versare a fondo perduto, nell'arco temporale dei primi tre anni dalla costituzione della Società, un contributo nel fondo sviluppo 4.0 maggiore o uguale ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Tale valore deve intendersi comprensivo della quota versata a titolo di capitale sociale;
- (b) soci di seconda fascia, ossia i soci (inclusi i Partner Sostenitori Originari di seconda fascia) che si sono impegnati a versare a fondo perduto, nell'arco temporale dei primi tre anni dalla costituzione della Società, un contributo nel fondo sviluppo 4.0 minore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Tale valore deve intendersi comprensivo della quota versata a titolo di capitale sociale;
- (c) soci università, ossia i soci Università indipendentemente dall'eventuale contributo a fondo perduto che verrà dagli stessi versato nel fondo sviluppo 4.0.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna per quanto di propria competenza effettuerà i versamenti per cui si è impegnato all'atto di adesione all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di partner privati per la costituzione del partenariato pubblico privato relativo all'iniziativa "competence center" pubblicato dal Politecnico di Milano.

#### **3.2. Attribuzione delle quote di Partecipazione del capitale**

I soci di prima fascia avranno diritto al 3 % (tre per cento) del capitale sociale e, pertanto, dovranno versare il relativo conferimento in denaro pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) alla sottoscrizione dell'atto costitutivo. I soci di seconda fascia avranno diritto all'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società e, quindi, dovranno versare il relativo conferimento in denaro pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) alla sottoscrizione dell'atto costitutivo. I soci università, diversi dal Politecnico, avranno diritto all'1 % (uno per cento) del capitale sociale e, dunque, dovranno versare il relativo conferimento in denaro pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) alla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Successivamente ai primi 6 (sei) mesi dalla costituzione della Società, il Politecnico potrà avere una quota "strutturale" massima pari al 49 % del capitale sociale, tale quota potrà subire variazioni in diminuzione per permettere l'ingresso di nuovi soci.

I Partner Sostenitori Originari di prima e seconda fascia effettueranno, rispettivamente, il versamento del relativo conferimento in denaro pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) e Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero

zero) contemporaneamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale o al trasferimento delle azioni da parte di altri soci, a seconda del metodo che verrà stabilito per l'ingresso nel capitale sociale di tali soggetti.

### SEZIONE III – GOVERNANCE E ORGANI DELLA SOCIETÀ

#### 4. OBBLIGHI DEI SOCI IN MATERIA DI CONOSCENZE, ESPERIENZE ED INFORMAZIONI

##### 4.1. Impegni sulla condivisione delle esperienze, della conoscenza e delle informazioni

Al fine dell'attivazione degli *use cases*, previo accordo fra le Parti sui relativi termini e condizioni, i soci si impegnano a mettere a disposizione della Società le proprie conoscenze, esperienze ed informazioni al fine di adempiere alle finalità della Società stessa. Tali conoscenze, esperienze e informazioni saranno messe a disposizione attraverso le forme previste dal presente Patto Parasociale e attraverso la disponibilità a partecipare – con i propri collaboratori, dipendenti e/o esperti – agli organi della Società ed in particolare al Consiglio di Amministrazione e al Comitato tecnico-scientifico. Tutte le attività di condivisione di esperienze, conoscenze ed informazioni, saranno oggetto di specifico inquadramento contrattuale.

Resta fermo il diritto dei soci a determinare le conoscenze, esperienze ed informazioni da condividere e gli eventuali limiti e vincoli alla loro diffusione e al loro utilizzo.

##### 4.2. Ulteriori impegni informativi

I soci, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a tenere informata la Società delle modifiche che li riguardano e che assumano rilevanza in relazione alla loro partecipazione alla Società stessa.

In ogni caso, ciascun socio si impegna, per quanto di propria competenza, a comunicare alla Società le modifiche significative all'oggetto della loro attività, la perdita o la possibilità di perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità e qualunque altra informazione rilevante per la loro partecipazione alla Società o alle attività della Società.

##### 4.3. Limiti alle informazioni oggetto di scambio

Le Parti si danno atto e concordano che, nel rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza, non saranno scambiate fra di loro informazioni di contenuto confidenziale e strategico o che comunque diano indicazioni del proprio posizionamento sul mercato e della propria autonoma condotta o politica commerciale, quali ad esempio:

- (a) prezzi, sconti, margini di guadagno, quote di mercato, costi industriali, clienti e volumi di vendita dei prodotti, condizioni di vendita;
- (b) piani d'investimento o di sviluppo, pianificazioni ed operazioni commerciali future, attività finanziarie e, in generale, informazioni sul proprio posizionamento di mercato e simili.

La Società potrà predisporre un codice di condotta, anche in collaborazione con altre società

o enti con le stesse finalità della Società, al fine di garantire il rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo.

## **5. ASSEMBLEA DEI SOCI E DECISIONI DEI SOCI**

### **5.1. Convocazione, deliberazioni e quorum dell'Assemblea dei Soci e decisioni dei soci**

Salvo quanto previsto dal presente Patto Parasociale, le norme che disciplinano la convocazione, le deliberazioni e i relativi quorum dell'Assemblea dei Soci sono determinati dallo Statuto. Ciascun socio può intervenire in Assemblea dei Soci in rappresentanza di un massimo di 5 (cinque) soci sempre che detti soci, congiuntamente al socio che interviene, detengano al massimo il cinquanta per cento del capitale sociale.

### **5.2. Impegni di voto dei soci nell'Assemblea dei Soci**

Le Parti concordano che i voti espressi dai soci nell'assunzione delle decisioni dei soci della Società ovvero nell'Assemblea dei Soci dovranno sempre essere coerenti con gli impegni e gli obblighi assunti con il presente Patto Parasociale.

### **5.3. Partecipazione all'Assemblea dei Soci di un osservatore del MISE**

Le Parti concordano di ammettere alle Assemblee dei Soci un eventuale osservatore del MISE e pertanto si impegnano a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione invii una informativa della convocazione delle assemblee al MISE negli stessi tempi e modalità previsti per i soci. L'osservatore del MISE non avrà diritto di voto, ma potrà intervenire e dare suggerimenti in merito alle materie all'ordine del giorno.

## **6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **6.1. Numero dei membri e durata della carica**

In conformità alle previsioni dello Statuto della Società, le Parti s'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a far sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, il Consiglio di Amministrazione sia costituito e rimanga composto da 9 (nove) consiglieri, i quali rimarranno in carica per 4 (quattro) esercizi e cesseranno dall'ufficio nella data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 4° (quarto) esercizio del loro mandato. Gli amministratori nominati in sostituzione di altri amministratori cessati, ai sensi dei Paragrafi che seguono, scadranno unitamente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le Parti si danno atto e concordano che anche se i consiglieri sono rieleggibili verrà seguito un principio di rotazione, salvo impedimenti, al fine di garantire la massima rappresentatività di tutti i soci.

### **6.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Le Parti si impegnano sin d'ora reciprocamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad esercitare i diritti loro spettanti quali soci della Società in modo tale che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione rispecchi quanto segue:

- (a) 3 membri nominati su designazione del Politecnico;
- (b) 4 membri nominati su designazione dei soci di prima fascia;
- (c) 2 membri nominati su designazione dei soci di seconda fascia.

Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede il patto parasociale in caso di modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che in caso di aumento del numero dei Consiglieri di Amministrazione, i Consiglieri in quota al Politecnico di Milano saliranno a 4 (quattro), mentre in caso di diminuzione del numero dei Consiglieri di Amministrazione, i Consiglieri in quota Politecnico di Milano rimarranno 3 (tre).

#### 6.3. Attuali componenti del Consiglio di Amministrazione

Le Parti si danno atto che nell'atto costitutivo di cui alla Premessa B, l'Assemblea dei Soci della Società ha deliberato la nomina dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione Società a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo:

- (a) [•];
- (b) [•];
- (c) [•];
- (d) [•];
- (e) [•];
- (f) [•];
- (g) [•];
- (h) [•];
- (i) [•].

Le Parti si danno atto e concordano che, al fine di consentire la partecipazione anche dei Partner Sostenitori Originari di prima e seconda fascia che dovessero acquisire la qualifica di socio, trascorsi 6 (sei) mesi dalla costituzione della Società i membri del Consiglio di Amministrazione verranno sostituiti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si dimetterà interamente per consentire al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica di convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi consiglieri. In ogni caso i consiglieri in carica potranno essere rieletti.

#### 6.4. Modalità di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi, divisi per categoria di socio e coadiuvati dal coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, in tempo utile prima della data fissata per la relativa assemblea di nomina del Consiglio di Amministrazione, al fine di determinare una lista unica di candidati consiglieri da presentare alla votazione dell'Assemblea dei Soci.

Negli incontri pre-assembleari, salvo che i nominativi siano condivisi all'unanimità, i soci di prima fascia, da un lato, e i soci di seconda fascia, dall'altro lato, procederanno alle votazioni e comunicheranno all'Assemblea dei Soci i nominativi dei candidati che avranno ottenuto la maggioranza del semplice dei voti.

L'Assemblea dei Soci voterà la lista di candidati così formata secondo le modalità previste nello Statuto.

#### 6.5. Cessazione dalla carica

Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi ragione (ivi incluse la revoca e le dimissioni), di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, le Parti s'impegnano a far sì che venga immediatamente ricostituito il Consiglio di Amministrazione in conformità alle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto. In particolare, il socio o la categoria di soci che aveva designato il membro venuto meno fornirà un nuovo nominativo, in modo da rispettare in ogni momento quanto previsto dal presente Patto Parasociale e fermo rimanendo che il/i nuovo/i amministratore/i nominato/i, scadrà/anno unitamente a quelli in carica all'atto della relativa nomina.

Resta inteso che ciascun socio o categoria di soci avrà la facoltà di revocare i membri del Consiglio di Amministrazione della Società di propria designazione, impegnandosi a tenere indenne gli altri soci e la Società dagli eventuali costi associati a tale revoca. Ai fini di detta revoca, qualora il componente del Consiglio di Amministrazione della Società non rassegni le proprie dimissioni su richiesta del socio o categoria di soci che lo ha designato entro 5 (cinque) giorni da detta richiesta, i soci faranno in modo che un numero di amministratori pari ad almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione rassegni le proprie dimissioni affinché si determinino gli effetti previsti dall'art. 19.4 dello Statuto e dal successivo paragrafo.

I soci si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a fare in modo che, per effetto della cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, cessi l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori non cessati dalla carica provvedano a convocare con urgenza l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, conservando nel frattempo i poteri di ordinaria amministrazione della Società.

#### 6.6. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci, in data odierna ha nominato [•] quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, attribuendo a quest'ultimo la legale rappresentanza della Società a decorrere dalla data di costituzione della stessa.

#### 6.7. Designazioni successive

Le Parti, con riferimento ai successivi mandati, faranno sì che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci (a seconda dei casi) sia effettuata in favore di uno dei consiglieri

nominati dal Politecnico e specificatamente individuato da quest'ultimo.

6.8. Direttore Generale

Le Parti si impegnano affinché il Consiglio di Amministrazione nomini un Direttore Generale, scelto anche tra soggetti esterni ai soci, determinandone funzioni e poteri, salve le limitazioni previste dalla legge o dallo Statuto.

Sarà compito del Consiglio di Amministrazione stesso determinare l'iter di selezione più idoneo per identificare il soggetto più adatto a ricoprire tale incarico. La decisione di nomina del Direttore Generale verrà formalmente assunta dal Consiglio di Amministrazione.

6.9. Convocazione, materie di competenza, quorum e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per quanto riguarda modalità di convocazione, materie di competenza e quorum deliberativi e costitutivi del Consiglio di Amministrazione si richiama quanto indicato nello Statuto.

I Consiglieri si impegnano ad astenersi durante le votazioni relative a tematiche che li riguardano direttamente.

6.10. Partecipazione al Consiglio di Amministrazione di un osservatore del MISE

Le Parti concordano di ammettere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un eventuale osservatore del MISE e pertanto si impegnano a fare in modo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione invii un'informativa della convocazione delle riunioni al MISE negli stessi tempi e modalità previsti per i consiglieri. L'osservatore del MISE non avrà diritto di voto, ma potrà intervenire e dare suggerimenti in merito alle materie all'ordine del giorno.

**7. COLLEGIO SINDACALE**

7.1. Costituzione del Collegio Sindacale

Per tutta la durata del presente Patto Parasociale, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad esercitare i diritti loro spettanti quali soci della Società in modo tale che la Società sia dotata di un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, dei quali:

- (a) un membro effettivo ed un membro supplente siano nominati su designazione del Politecnico;
- (b) un membro effettivo ed un membro supplente siano nominati su designazione dei soci di prima fascia
- (c) un membro effettivo sia nominato su designazione dei soci di seconda fascia.

La carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società viene ricoperta dal membro effettivo nominato su designazione del Politecnico.

Le Parti si danno atto e concordano che, al fine di consentire la partecipazione anche dei Partner Sostenitori Originari di prima e seconda fascia che dovessero acquisire la qualifica

di socio, trascorsi 6 (sei) mesi dalla costituzione della Società i membri del Collegio Sindacale verranno sostituiti. A tal fine il Collegio Sindacale si dimetterà interamente per consentire al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica di convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del Collegio Sindacale. In ogni caso i Sindaci in carica potranno essere rieletti.

7.2. Cessazione e sostituzione dei membri del Collegio Sindacale

Le Parti s'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a far sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, in caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo, di un sindaco effettivo facente parte del Collegio Sindacale, il sindaco venuto meno sia sostituito dal sindaco supplente nominato su designazione dei medesimi soci che avevano nominato il sindaco venuto meno ovvero, qualora ciò non sia possibile o nel caso di cessazione della carica di un sindaco supplente, il nuovo sindaco sia comunque designato dagli stessi soci che avevano designato il sindaco venuto meno, in modo da rispettare in ogni momento quanto previsto nel precedente punto 7.1., mediante l'immediata convocazione di apposita Assemblea dei Soci.

7.3. Modalità di designazione dei componenti del Collegio Sindacale

Ai fini della designazione dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione si impegna sin d'ora a consultare in tempo utile il MISE, il Politecnico e i soci di prima fascia al fine di ottenere le designazioni da sottoporre alla votazione dell'Assemblea dei Soci.

I soci di prima fascia, nell'ottica e con l'intento di ottenere dei nominativi condivisi per la nomina del Collegio Sindacale, si impegnano sin d'ora ad incontrarsi in tempo utile prima della data fissata per la consultazione con il Consiglio di Amministrazione. In tale ambito, salvo che i nominativi siano condivisi all'unanimità, i soci di prima fascia voteranno con voto capitario indipendentemente dalle rispettive partecipazioni, comunicando al Consiglio di Amministrazione il nominativo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

7.4. Partecipazione al Collegio Sindacale di un osservatore del MISE

Le Parti concordano di ammettere alle riunioni del Collegio Sindacale un eventuale osservatore del MISE e pertanto si impegnano a fare in modo che il Presidente del Collegio Sindacale invii una informativa della convocazione delle riunioni al MISE negli stessi tempi e modalità previsti per i membri. L'osservatore del MISE non avrà diritto di voto, ma potrà intervenire e dare suggerimenti in merito alle materie all'ordine del giorno.

**8. COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO**

Le Parti riconoscono l'importanza del Comitato tecnico-scientifico all'interno della Società e si impegnano sin d'ora a non ostacolarne il lavoro, che sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, al fine di determinare i membri del Comitato tecnico-scientifico si procederà nel modo seguente: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a raccogliere le indicazioni e proposte dei soci e dei sostenitori

esterni; (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte raccolte in forza del precedente punto proporrà nell'ambito dell'Assemblea dei Soci la rosa di nomi così raccolta (con adeguate informazioni sul curriculum dei singoli candidati); e (iii) la decisione circa la composizione del Comitato tecnico-scientifico verrà formalmente assunta nell'ambito dell'Assemblea dei Soci.

Le Parti si danno atto e concordano che i componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno assumere anche la qualifica di membro del Comitato tecnico-scientifico, del suo Consiglio Esecutivo (o Executive Board) e dell'Advisory Board, salvo particolari casi approvati di volta in volta dall'Assemblea dei Soci, mentre possono partecipare ai gruppi di lavoro temporanei.

Le Parti concordano che i Soci Università avranno diritto ad esprimere almeno un componente ciascuno nel Consiglio Esecutivo, indipendentemente dal numero dei componenti totali.

I soci si impegnano a comunicare al membro del Comitato tecnico-scientifico espressione della propria società, il dovere di astenersi durante le votazioni relative a tematiche che li riguardano direttamente.

#### **9. PARTNER SOSTENITORI ORIGINARI**

Le Parti prendono atto che i Partner Sostenitori Originari, con le domande di partecipazione espresse in occasione dei due avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la selezione di partner privati per la costituzione del partenariato pubblico privato relativo all'iniziativa "competence center" pubblicato dal Politecnico di Milano, hanno dichiarato il proprio impegno ed interesse ad acquisire una partecipazione della Società come di seguito indicato:

- a) Partner Sostenitori Originari di prima fascia: i soggetti ai quali viene conferito un diritto irrevocabile di acquisto del 3% (tre per cento) del capitale della Società:

[ ]  
[ ]  
[ ]

- b) Partner Sostenitori Originari di seconda fascia: i soggetti ai quali viene conferito un diritto irrevocabile di acquisto del 1% (uno per cento) del capitale della Società:

[ ]  
[ ]  
[ ]

Ai Partner Sostenitori Originari di prima e seconda fascia è riservata la possibilità di ingresso nel capitale sociale della Società da esercitarsi, al valore nominale, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale.

Tutte le Parti si impegnano sin d'ora a votare nella loro qualità di soci e, occorrendo, in sede di deliberazione dell'assemblea della Società, in modo che i diritti dei Partner Sostenitori Originari di prima e seconda fascia siano concretamente esercitati e, pertanto, che tutte le decisioni necessarie al loro effettivo ingresso nel capitale sociale avvenga alle medesime

condizioni delle altre Parti. Per tutto il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale e il momento in cui detti soggetti diverranno soci della società, agli stessi competerà la qualifica di Partner Sostenitori di cui infra.

Resta inteso che l'ingresso dei Partner Sostenitori Originari di prima e di seconda fascia nella Società avverrà su loro richiesta e in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6 e 9 dello Statuto, in quanto già verificate dai soci al momento della costituzione della Società.

### SEZIONE III – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E RECESSO DEI SOCI

#### **10. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

##### **10.1. Limiti al trasferimento delle Partecipazioni e al diritto di recesso (lock-up)**

Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2 i soci si impegnano per i primi tre anni successivi alla costituzione della Società (i) a non trasferire, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, in tutto in parte, le proprie partecipazioni e (ii) a non esercitare il diritto di recesso, salvo quanto disposto dalle norme di legge.

##### **10.2. Trasferimenti infra-gruppo**

In deroga al precedente paragrafo 10.1, i soci convengono che ciascuno di essi potrà trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione a società del gruppo di appartenenza del socio trasferente, per tale intendendosi:

- (i) le società sottoposte al controllo, diretto o indiretto, del socio trasferente;
- (ii) le società che controllano, direttamente o indirettamente, il socio trasferente;
- (iii) le società controllate dalle società che controllano il socio trasferente;
- (iv) le società di cui ai precedenti punti che dovessero essere costituite in seguito ad operazione societaria di scissione o fusione e che acquistino la Partecipazione in virtù di detta operazione;

essendo altresì inteso che andrà rispettato quanto previsto dallo Statuto in tema di verifica circa la sussistenza dei requisiti per assumere la qualifica di socio.

##### **10.3. Trasferimento a terzi non Soci**

Decorso il termine di cui al paragrafo 10.1, le Parti convengono espressamente che, qualora uno dei soci intendesse trasferire a soggetti terzi non soci della Società, a qualunque titolo e in forza di qualsivoglia negozio (ivi incluso il conferimento in altra società), tutta la, o parte della, propria Partecipazione, tale socio sarà tenuto – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del codice civile – a far sì che il suo avente causa ("Nuovo Socio") aderisca al presente Patto Parasociale assumendosene tutti i diritti e obblighi mediante sottoscrizione ed accettazione dell'atto di adesione accluso al presente Patto Parasociale *sub Allegato B* (l'"Atto di Adesione"), con liberazione per l'effetto dei relativi diritti ed obblighi per il socio alienante.

##### **10.4. Precisazioni in ordine all'espressione del gradimento previsto dallo Statuto**

Resta espressamente inteso e convenuto tra le Parti che, l'espressione del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 9.2 dello Statuto, è condizionata all'espressa accettazione da parte del Nuovo Socio del presente Patto Parasociale mediante la sottoscrizione dell'Atto di Adesione che dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione a completamento della fase di ingresso del Nuovo Socio. Pertanto, il mancato invio dell'Atto di Adesione, debitamente sottoscritto da parte del Nuovo Socio, costituirà causa di mancato perfezionamento del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con conseguente impossibilità del terzo ad assumere la qualifica di Nuovo Socio.

10.5. Recesso *ad nutum*

Al termine dei tre anni successivi alla costituzione della Società, ciascun socio ha il diritto di recesso libero da comunicarsi con preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni.

*SEZIONE IV – CONTRIBUZIONE ANNUALE NELLA SOCIETÀ*

**11. VERSAMENTI ANNUALI E CARTA DEI SERVIZI**

11.1. Versamenti Annuali

In ragione dello scopo consortile della Società, le Parti, fatta eccezione per il Politecnico e i soci Università, che sono tenuti ad un apporto di carattere scientifico-culturale (consistente nell'impegno dei propri docenti nella progettazione e innovazione della didattica, dei modelli formativi, dei singoli programmi di formazione - master, corsi a catalogo e programmi *ad hoc* per le imprese) e logistico, si impegnano espressamente e irrevocabilmente, per tutti gli anni in cui ciascuna Parte rivestirà la qualifica di socio e a partire dal quarto anno dalla costituzione, a versare alla Società un contributo (di seguito, il "Versamento Annuale"), senza obbligo di restituzione.

Per quanto attiene ai Versamenti Annuali eseguiti dalle Parti nei primi tre anni dalla costituzione della Società, le stesse Parti confermano il proprio impegno così come già dichiarato in sede di adesione all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di partner privati per la costituzione del partenariato pubblico privato relativo all'iniziativa "competence center" pubblicato dal Politecnico di Milano, riepilogati nella tabella qui acclusa quale Allegato C (i "Conferimenti").

11.2. Determinazione dei Versamenti Annuali e termine per il versamento

Fatta eccezione per il Politecnico e i soci Università - i quali non saranno tenuti all'adempimento degli obblighi che seguono - resta espressamente inteso e convenuto tra le Parti che:

(i) il Versamento Annuale per i Soci di prima fascia sarà pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a partire dal quarto anno successivo alla costituzione della Società, a meno che l'Assemblea dei Soci non approvi un importo diverso del Versamento Annuale con delibera motivata e approvata secondo quanto previsto dallo Statuto, fermo restando che non potranno essere approvate ulteriori variazioni del Versamento Annuale nel corso del

medesimo anno solare;

(ii) il Versamento Annuale per i Soci di seconda fascia sarà pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a partire dal quarto anno successivo alla costituzione della Società, a meno che l'Assemblea dei Soci non approvi un importo diverso del Versamento Annuale con delibera motivata e approvata secondo quanto previsto dallo Statuto, fermo restando che non potranno essere approvate ulteriori variazioni del Versamento Annuale nel corso del medesimo anno solare.

I Versamenti Annuali saranno eseguiti nella forma di versamenti a fondo perduto e dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio di riferimento.

#### 11.3. Carta dei Servizi

In considerazione dello scopo consortile della Società, le Parti convengono che ciascuna di esse in qualità di socio della Società potrà usufruire e avvalersi dei servizi e prestazioni forniti ed elargiti dalla Società a condizioni di favore, come meglio descritto nella carta dei servizi qui acclusa quale Allegato D (la "Carta dei Servizi"), oggetto di revisione periodica da parte del Consiglio di Amministrazione della Società nell'ambito dei suoi poteri di gestione.

### *SEZIONE V – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA*

## **12. RISERVATEZZA**

### 12.1. Informazioni dei soci

Le informazioni messe a disposizione da parte dei soci alla Società si presumeranno disponibili ed utilizzabili dalla Società nel quadro delle sue finalità salvo diversa indicazione del socio.

Nel caso in cui un socio indichi eventuali limiti o condizioni all'utilizzo o alla diffusione delle informazioni conferite e in tutti i casi in cui la confidenzialità delle informazioni sia insita nella loro natura (es. disegni di segreti industriali, know-how specifico di un socio, etc.), la Società, i soci ed eventuali terzi che debbono accedere alle informazioni, dovranno preventivamente concordare e accettare le condizioni di uso e di diffusione delle informazioni stesse.

### 12.2. Informazioni della Società

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12.1, i soci e la Società potranno utilizzare qualsiasi informazione derivante dall'attività della Società e dai suoi risultati (progetti, *use cases*, materiali divulgativi, etc.), fatte salve le eventuali limitazioni alla circolazione delle informazioni di volta in volta negoziate fra le Parti. Eventuali pubblicazioni e resoconti dell'attività e dei risultati della Società, saranno diffusi solo dalla Società stessa, fatti salvi i vincoli previsti dal presente articolo.

## **13. GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

### 13.1. Proprietà intellettuale nell'ambito dell'attività condotta dalla Società

Le Parti e la Società potranno liberamente regolamentare i loro rapporti, anche economici, qualora sorga l'interesse da parte di uno o più soci o di uno o più partner Sostenitori ad uno o più progetti di ricerca applicata o a soluzioni progettuali e tecnologiche sviluppate dalla Società stessa.

13.2. Regolamento sulla proprietà intellettuale

Le Parti espressamente si impegnano a negoziare in buona fede, nei 6 (sei) mesi successivi alla costituzione della Società, un regolamento che contenga le norme di tutela della proprietà intellettuale ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento delle conoscenze preesistenti dei Soci e l'accesso alle stesse oltre all'accesso e/o all'eventuale sfruttamento economico del know-how, dei risultati e delle pubblicazioni derivanti dall'attività della Società.

Il regolamento dovrà anche prevedere il caso di partecipazione di terzi all'attività della Società.

**SEZIONE VI – DURATA DEL PATTO PARASOCIALE E DISPOSIZIONI GENERALI**

**14. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE**

14.1. Durata

Il presente Patto Parasociale entra in vigore in data odierna e avrà durata sino al il 5° (quinto) anniversario dalla data di entrata in vigore del presente Patto Parasociale, fermo restando che, salvo disdetta anche di una sola delle Parti da comunicarsi mediante lettera raccomandata da inviarsi a tutte le altre Parti con almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi di preavviso, il presente Patto Parasociale s'intenderà tacitamente rinnovato di volta in volta per la durata di ulteriori 5 (cinque) anni.

14.2. Efficacia del Patto Parasociale

Resta peraltro inteso che dalla data in cui una delle Parti cesserà di essere socio della Società, il presente Patto Parasociale non sarà più efficace nei confronti di detta Parte.

**15. COMUNICAZIONI**

15.1. Invio delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni o notifiche richieste o consentite dalle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale saranno valide se effettuate per iscritto e consegnate a mano o inviate per *e-mail*, raccomandata a.r., posta elettronica certificata (PEC) o telefax confermato da raccomandata a.r., come segue:

<b>Politecnico di Milano</b> Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 Milano Fax: 02.2399.2206	[•]	[•]
---	-----	-----

<p>e-mail/PEC:  <a href="mailto:pecateneo@cert.polimi.it">pecateneo@cert.polimi.it</a>          Alla cortese attenzione: Ufficio          Rettore</p>		
---	--	--

o all'eventuale diverso indirizzo che (purché in Italia) ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra. In ogni caso le Parti eleggono il proprio domicilio per tutte le finalità del presente Patto Parasociale, ivi comprese le eventuali notificazioni giudiziarie, presso i suindicati indirizzi. Le Parti potranno variare il loro domicilio purché ne eleggano, rispettivamente, sempre uno unico per tutti e purché il medesimo sia in Italia.

**16. DISPOSIZIONI GENERALI**

**16.1. Fatto del terzo**

Le espressioni «si obbliga a far sì che», «farà sì che», «farà in modo che», «procurerà che» ed equivalenti adottate nel presente Patto Parasociale, così come la previsione di contratti da stipulare o atti e negozi giuridici da compiere (ovvero da non compiere) da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

**16.2. Sopravvivenza**

Tutte le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale, che per loro natura non risultino adempite ed esaurite alla data di scadenza dello stesso, manterranno pieno valore ed efficacia tra le Parti sino alla loro naturale estinzione, secondo i termini e condizioni contenute nel presente Patto Parasociale.

**16.3. Invalidità di singole clausole**

Se una previsione del presente Patto Parasociale dovesse essere illegale, invalida o inapplicabile in base alle attuali o future leggi in vigore nel corso della durata del presente Patto Parasociale, tale previsione sarà da intendersi come se non avesse mai fatto parte del presente Patto Parasociale; le restanti previsioni del presente Patto Parasociale continueranno ad avere piena efficacia e non saranno inficcate dalla previsione illegale, invalida o inapplicabile. Inoltre, tale previsione illegale, invalida o inapplicabile sarà automaticamente sostituita da una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita.

**16.4. Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previsti dal medesimo.

16.5. Precedenti intese

Il presente Patto Parasociale incorpora e sostituisce ogni precedente accordo o intesa tra le Parti, scritta o verbale, sulla materia che ne forma oggetto; esso rappresenta (unitamente ai documenti in esso riferiti) l'intero accordo delle Parti e non potrà essere contraddetto da precedenti accordi o intese, scritte o verbali.

16.6. Cessione del Patto Parasociale

Fatta eccezione per quanto previsto al precedente articolo 6, il presente Patto Parasociale ed i relativi diritti, interessi ed obblighi non potranno essere ceduti da alcuna delle Parti, senza il previo consenso scritto delle altre Parti ed ogni cessione del Patto Parasociale, in assenza di tale consenso, sarà ritenuta come invalida ed inefficace.

16.7. Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Patto Parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

16.8. Confidenzialità e Riservatezza

Fermo quanto stabilito all'art. 12 del presente Patto Parasociale, le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riserbo assoluto relativamente a tutte le notizie e informazioni (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, quelle attinenti ai segreti industriali, al know-how, ai processi produttivi, alle strategie, alla clientela, alle politiche di prezzo, e simili) di cui siano a conoscenza in relazione al presente Patto Parasociale. Inoltre, salvo il caso in cui sia obbligata per effetto di procedimenti giudiziari o amministrativi, ovvero per disposizioni di legge, ovvero nel corso di azioni legali instaurate da una Parte per far valere i propri diritti o esercitare i rimedi ad essa consentiti, ciascuna Parte, terrà - e farà ogni migliore sforzo per far sì che le eventuali società ad essa collegate e i propri dirigenti, consulenti, revisori, consulenti finanziari o altri rappresentanti tengano - riservati l'esistenza e il contenuto del presente Patto Parasociale e di tutti i documenti e informazioni concernenti l'altra Parte e le sue eventuali collegate, ad essa forniti dall'altra Parte in relazione al presente Patto Parasociale e alle operazioni in esso previste.

16.9. Negoziazione

Per quanto occorrer possa, le Parti si danno atto che le clausole del presente Patto Parasociale sono state liberamente e direttamente negoziate tra le Parti stesse e che pertanto non è applicabile alla fattispecie il disposto di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

**17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

17.1. Legge applicabile

Il presente Patto Parasociale è regolato e dovrà essere interpretato in conformità con la legge italiana.

17.2. Risoluzione amichevole delle Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, in relazione all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione, all'inadempimento od alla risoluzione del presente Patto Parasociale o in qualsiasi modo derivante da essa, verrà risolta tramite consultazioni amichevoli. Dette consultazioni avranno inizio non appena una delle Parti ne abbia fatta formale richiesta scritta all'altra Parte. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta la controversia non sia risolta, detta controversia potrà essere devoluta, da ciascuna Parte, all'autorità giudiziaria.

17.3. Foro Competente

Tutte le controversie derivanti dal o connesse al presente Patto Parasociale saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Elenco Allegati

**Allegato A** - Statuto della Società

**Allegato B** - Atto Di Adesione

**Allegato C** - Conferimenti

**Allegato D** - Carta dei Servizi

POLITECNICO DI MILANO

[•]

[•]

\_\_\_\_\_

**BOLSA**

## ALLEGATO AL PUNTO 8.1

*Premesso che L'Associazione Non-profit "GIOVANI IDEE si è posta come mission di:*

- *favorire lo sviluppo e il radicarsi di una economia della conoscenza e di una cittadinanza europea attiva rivolta essenzialmente ai giovani, in quanto interlocutori privilegiati, aperti al nuovo e intellettualmente permeabili e creativi;*
- *promuovere lo sviluppo di una diffusa cultura della convivenza civile, quale momento rilevante delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari;*
- *attivare interventi mirati all'individuazione e l'attuazione di progetti ed iniziative congiunte per il successo formativo e per la prevenzione di tutte le forme di disagio giovanile;*
- *incoraggiare lo sviluppo dei talenti e della creatività giovanile, al fine di generare effetti positivi sulla crescita quantitativa e qualitativa di un nuovo pubblico, e favorire lo scambio di idee e di esperienze fra giovani di Paesi e culture diverse;*
- *sostenere le Istituzioni scolastiche autonome nell'esercizio del loro ruolo di interpreti delle vocazioni del territorio, unitamente alle autonomie locali, agli Enti pubblici e alle Associazioni del territorio;*
- *attivare sinergie proficue tra cultura e istruzione, secondo il principio della "responsabilità comune", ricercando forme di cooperazione sistematica e sostenibile tra il mondo della scuola e quello della cultura.*

*Preso atto che*

- *fra Giovani idee e alcune Scuole Superiori italiane ed estere è già in essere una proficua collaborazione maturata attraverso il Concorso internazionale promosso da Giovani idee e rivolto a giovani studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni delle scuole superiori di secondo grado di tutta Europa;*

- *Il Concorso impegna gli studenti a formulare proposte sotto forma di elaborati creativi su tematiche di forte impatto sociale e di interesse nazionale ed europeo, per conferire loro maggiore responsabilità ed autonomia personale, rafforzare la loro partecipazione alla vita civica delle comunità locali e alla democrazia 'rappresentativa' per il rinnovamento della società e la realizzazione dei valori propri della convivenza civile;*
- *L'utilizzo consapevole e guidato delle nuove tecnologie comunicative ritenute le più interessanti forme di espressione giovanile oltre che singolari chiavi di lettura della realtà contemporanea, danno al Concorso, una valenza educativa e una coscienza critica in grado di sviluppare abilità, competenze e nuove motivazioni nei giovani;*
- *il Concorso associato a un percorso formativo riservato ai concorrenti, costituisce lo strumento ove sperimentare nuovi spazi per lo sviluppo della creatività giovanile e dell'imprenditoria culturale;*

### *Considerato che*

- ✓ *La pluralità e complessità delle iniziative mirate al raggiungimento degli obiettivi posti, implica un lavoro di sinergia fra i soggetti che condividono la mission di Giovani idee;*
- ✓ *serve creare un'identità collettiva i cui elementi comunicativi e simbolici siano comuni all'interno delle dinamiche di interazione;*
- ✓ *integrare le energie e le risorse di un insieme di soggetti verso un comune traguardo favorisce le specifiche potenzialità di ciascuno, consente di pianificare interventi formativi e di promuovere forme razionali di gestione delle risorse umane, strutturali e finanziarie.*

### *Ciò premesso,*

#### *Articolo 1 Oggetto*

*Si costituisce la Rete*

***“GIOVANI IDEE PER L'EUROPA “***

*aperta all'adesione delle Scuole pubbliche, statali e paritarie, di secondo grado, Italiane, dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi Elettivi (in attesa di entrare nell'Unione).*

*L'adesione alla Rete è aperta anche agli Enti Locali, alle Associazioni giovanili, alle Imprese, alle Cooperative e Agenzie operanti nella formazione.*

*Ciascun soggetto porta all'interno della Rete la propria competenza ed esperienza e, nel rispetto della propria assoluta autonomia e volontà, si impegna a collaborare e supportare le attività della rete.*

## **Articolo 2** **Finalità**

*La Rete si pone le seguenti finalità:*

- ✓ Promuovere il dialogo tra i giovani a livello nazionale ed europeo con riguardo al multiculturalismo, alla riflessione attorno alla nostra realtà politica e sociale, alla sua storia, alle sue radici, alle condizioni di esercizio e a un'idea di libertà condivisibile e perseguibile nella vita, onde educare le nuove generazioni alla democrazia e stimolarle alla partecipazione politica, fondata sui valori della solidarietà, della convivenza e dell'etica nei comportamenti individuali e sociali, premesse per favorire lo sviluppo delle qualità personali dei giovani, quali l'autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito di iniziativa e la collaborazione sociale e professionale*
- ✓ Stimolare ed agevolare interventi didattici e azioni di sostegno allo studio che puntino a coniugare opportunità di conoscenza, di sapere, di apprendimento/insegnamento e di confronto tra diverse realtà, per favorire il diffondersi di una reale cittadinanza attiva nella realtà dell'Europa attuale e la consapevolezza di poter essere una forza attiva e propositiva al suo interno;*
- ✓ creare momenti di incontro, di formazione e/o lavorativi che stimolino l'esigenza di crescere insieme per crescere tutti;*
- ✓ Formare i giovani a una democrazia partecipativa a livello europeo, rafforzando le loro competenze cognitive, relazionali e valoriali, per favorirne il successo formativo e la partecipazione alla vita sociale e lavorativa, guidandoli da un lato ad approfondire gli elementi essenziali e gli aspetti*

*problematici del processo di integrazione europea e a sviluppare la loro coscienza critica.*

### **ART.3**

#### **Soggetto promotore e soggetti membri**

*Soggetto promotore (core network) della Rete è l'Associazione Giovani idee con sede a Bergamo.*

*Sono soggetti membri della rete le Scuole pubbliche, statali e paritarie, di secondo grado, Italiane, dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi Elettivi (in attesa di entrare nell'Unione), gli Enti Locali, le Associazioni giovanili, le Imprese, le Cooperative e le Agenzie operanti nella formazione che sottoscrivono il presente protocollo d'intesa e ne condividono i principi e gli obiettivi in esso contenuti.*

### **ART. 4**

#### **Aree di intervento**

*La Rete individuerà programmi ed azioni nei campi di comune interesse dei soggetti aderenti, nel rispetto della loro autonomia, volontà e disponibilità, definendo le seguenti attività di intervento:*

- 1. tenere vivo lo spirito del Concorso internazionale bandito ogni anno da Giovani idee che si configura come un laboratorio culturale di confronto tra i giovani e di guida alla conoscenza dell'Unione Europea delle sue dimensioni valoriali;*
- 2. agevolare la mobilità dei docenti attraverso scambi o visite nelle diverse realtà scolastiche nazionali ed europee per favorire esperienze di vita e professionali significative che consentano la diffusione e la disseminazione di *best practice*, nonché il potenziamento del proprio bagaglio linguistico;*
- 3. agevolare la mobilità degli studenti attraverso scambi/gemellaggi che favoriscano l'approccio a metodi di studio differenti, che stimolino la capacità di adattamento e l'acquisizione di *soft skills*, potenziando la conoscenza delle lingue straniere;*
- 4. costituire un laboratorio di europrogettazione condivisa volto a rispondere alla proposte di finanziamenti provenienti dai programmi comunitari;*
- 5. creare un networking collaborativo fra i soggetti della rete e interagire con scambi di risorse informative, umane ed economiche relativamente all'accesso a finanziamento pubblici e privati;*

6. *veicolare e promuovere nella Rete* le iniziative e le attività di comune interesse, proposte dalle singole Scuole;
7. *condividere esperienze di solidarietà e pratiche di sussidiarietà* a favore dei componenti la rete che presentano situazioni di svantaggio sociale ed economico o di disagio.;
8. *scambiare informazioni* e attivare modelli comuni di apprendimento, del percorso di istruzione (Alternanza Scuola-Lavoro, tirocini curriculari) previsti dalla normativa - nazionale e/o regionale - di riferimento;
9. *organizzare* convegni, seminari, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, esercitazioni e lezioni sull'identità europea, la cittadinanza europea attiva e sui temi più strettamente attinenti i giovani e il loro futuro in un contesto europeo;
10. *curare la pubblicazione* di scritti, monografie e atti, dei convegni, seminari, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, promossi dalla Rete e i lavori realizzati dagli studenti per il Concorso internazionale "Giovani idee", servendosi degli strumenti comunicativi loro consentiti;
11. *ricercare forme di cooperazione* sistematica e sostenibile tra il mondo della scuola e della cultura e attivare sinergie proficue tra cultura e istruzione, secondo il principio della "responsabilità comune".
12. *Aprire e coltivare* contatti con le Istituzioni Pubbliche del proprio territorio di riferimento.

## *Articolo 5* *Impegni comuni*

Ogni soggetto aderente alla Rete, se richiesto, si avvarrà delle proprie risorse professionali e strumentali per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Ognuna delle Parti provvederà, sulla base della legislazione vigente, alla informazione e formazione del personale coinvolto nelle iniziative, pur restando a carico degli Enti di provenienza gli obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

La Rete si impegna a garantire la massima diffusione del presente Protocollo d'Intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti,

## *Art.6* *Impegno delle Istituzioni scolastiche/Enti aderenti alla Rete*

*Le singole Istituzioni scolastiche e gli Enti che aderiscono alla Rete si impegnano a:*

- 1. Individuare un proprio rappresentante con l'incarico di agevolare i rapporti diretti con la Rete e svolgere un'azione di collegamento con la Rete stessa;*
- 2. Mettere a conoscenza della Rete le proprie iniziative, se ritenute dai promotori, di interesse comune e utili ad altri soggetti della Rete .*

### **Art. 7**

#### **Impegni della Provincia di Bergamo**

*La Provincia di Bergamo aderisce alla Rete e si impegna a:*

- A. mettere a disposizione un Ufficio per le attività dell'a Rete denominata "Giovani idee per l'Europa" all'interno del Palazzo provinciale;*
- B. supportare la Rete attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e divulgazione delle iniziative promosse attraverso le attività dell'Ufficio Europa in Staff alla Presidenza della Provincia;*
- C. promuovere e sostenere anche con risorse economiche, compatibilmente con il proprio bilancio, le strategie e le iniziative condivise attraverso azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni e delle realtà socio-economiche del territorio, avvalendosi delle risorse professionali e strumentali disponibili.*

### **Art.8**

#### **Gli organi sociali**

*Gli organi della Rete sono:*

- 1) Il Comitato Tecnico - Scientifico,*
- 2) il Consiglio Direttivo,*
- 3) il presidente.*

*Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:*

- 1) il collegio ei Revisori dei conti*
- 2) il collegio dei probiviri*

- 1. Fanno parte di diritto del Comitato Tecnico-scientifico della Rete:*
  - i membri del Consiglio Direttivo di Giovani idee;*
  - i Rappresentanti (uno per ogni soggetto aderente) degli Enti Locali, delle Associazioni/Imprese/Cooperative/Agenzie iscritte alla Rete;*
  - Un Rappresentante per ogni Istituzione Scolastica*

## *firmataria del Protocollo*

### ***Al Comitato Tecnico-Scientifico compete:***

- 1. di progettare e condividere le aree di intervento di cui all'art.4;*
- 2. l'elaborazione di nuove proposte, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'Intesa.*
- 3. l'individuazione delle modalità più idonee per la più ampia diffusione delle iniziative attivate dalla Rete;*
- 4. il monitoraggio e la valutazione delle iniziative realizzate sulla base del presente Protocollo d'Intesa;*

*Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborso spese o altre utilità comunque denominate.*

*Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta inviata quindici giorni prima della riunione.*

*All'incontro annuale è richiesta la presenza dei Rappresentanti dei soggetti aderenti alla rete. La sede dell'incontro sarà possibilmente itinerante per valorizzare, a turno, il ruolo di ciascun membro della rete. I successivi incontri si svolgeranno in modalità *conference call*.*

*Sono previste ulteriori forme di interazione, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo propone o un terzo dei soggetti della Rete lo richiede e si svolgerà in modalità di *Forum online*.*

### ***2. Compongono il Consiglio Direttivo della Rete:***

- I membri effettivi del Direttivo dell'Associazione "Giovani idee" (4 membri);*
- Il Presidente, o suo delegato, dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo.*

### ***Il Consiglio Direttivo cura:***

- a) la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico nonché i profili gestionali e organizzativi;*
  - b) tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Rete;*
  - c) pianifica il programma annuale del Comitato Tecnico-Scientifico, elabora proposte e supporta le iniziative in calendario;*
  - d) vigila sulla corretto funzionamento della Rete;*
- 
- e) redige e presenta al Comitato Tecnico-Scientifico il rapporto annuale sulle attività del Comitato;*
  - f) redige e presenta al Comitato Tecnico-Scientifico il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;*
  - g) ammette nuovi soggetti che richiedono di far parte della Rete;*
  - h) si fa carico dell'istruttoria in caso di controversie tra i soggetti aderenti alla Rete e la Rete stessa, da sottoporre alla competenza*

*del Comitato Tecnico-Scientifico che giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile. E' esclusa ogni altra giurisdizione fatte salve quelle previste specificatamente dalla Legge nel caso si tratti di comportamenti gravi e lesivi.*

### **3. Il Presidente della Rete**

*Il Presidente pro-tempore dell'Associazione "Giovani idee", è anche Presidente della Rete. Ha la legale rappresentanza ed è garante della gestione. Convoca e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico.*

#### **Art.9**

##### **Utilizzo denominazioni e marchi**

*Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.*

*Alla scadenza del presente Protocollo d'Intesa e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della Rete.*

#### **Art.10**

##### **Comunicazione**

*Le Parti si impegnano a diffondere, presso le rispettive strutture centrali e territoriali, i contenuti del presente Protocollo d'Intesa, utilizzando: Sito Web, profilo sui social networks più noti (Facebook e Twitter) e mezzi convenzionali.*

#### **Art.11**

##### **Durata**

*Il presente Protocollo d'Intesa ha la validità di tre anni dalla data di costituzione della Rete (28 aprile 2018 - Kaposvár - Hungary).*

#### **Art.12**

##### **Quota di adesione alla Rete**

*L'adesione alla Rete è gratuita per il primo anno. Dal secondo anno il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura di €. 100 (cento).*

*La quota è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dal Comitato Tecnico-Scientifico.*

**Art. 13**  
**Disposizioni finali**

*Il presente atto è depositato in originale presso le Segreterie dei soggetti aderenti alla Rete e pubblicato in copia ai rispettivi Albi. E' fatto registrare in caso d'uso.*

## **ALLEGATO AL PUNTO 8.2**

### **CONVENZIONE-QUADRO**

**TRA**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO**

**e**

**l'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE**

**FORESTE – DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO E**

**COORDINAMENTO AREE PROTETTE**

#### **Premesse**

RICHIAMATA la legge di Regione Lombardia n. 39 in data 22 dicembre 2015 in ordine al recepimento dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con la quale sono state affidate ad ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette – la responsabilità delle predette funzioni statali inerenti il Parco Nazionale dello Stelvio;

RICORDATO l'art. 1 della legge 06 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle aree protette" il quale enuncia le finalità da perseguire da parte delle aree naturali protette, tra le quali si annovera la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni

paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri biologici nonché la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo che attribuisce all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi di Bergamo e ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione finalizzato a favorire la valorizzazione e la promozione territoriale del Parco, attraverso l'integrazione delle attività di studio, didattica e ricerca condotte dall'Università con le attività di pianificazione e programmazione sviluppate da ERSAF – Direzione Parco Nazionale dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette.

DATO ATTO CHE il Parco Nazionale dello Stelvio può contribuire all'attività didattica dell'Università sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della

formazione accademico-professionale degli studenti, nonché a fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.

CONSIDERATO che, allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo o agli enti locali operatori particolarmente qualificati, il Parco Nazionale dello Stelvio è interessato a collaborare con l'Università degli Studi di Bergamo al fine di promuovere percorsi accademici di studio o di formazione.

**Tutto ciò premesso,**

**TRA**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO** (C.F. 80004350163 - P.IVA 01612800167), con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, in seguito denominata per brevità "**Università**", in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, domiciliato per la carica presso l'Università,

**E**

**L'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE – DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO E COORDINAMENTO AREE PROTETTE** (C.F. e P.IVA 03609320969), con sede legale in Milano, Via Pola, n. 12, in seguito denominata per brevità "**Parco**", in persona del Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, dott. Alessandro Meinardi, domiciliato per la carica presso l'Ente, si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1 – Finalità della convenzione**

L'Università e il Parco si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e la realtà del Parco Nazionale dello Stelvio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico di volta in volta esplicitate dai contraenti. Le diverse attività saranno disciplinate da convenzioni ai sensi della legge 241/90, ovvero da contratti di ricerca o consulenza e potranno coinvolgere anche altri Enti e associazioni. In ogni caso dovrà essere sempre richiamata la presente convenzione quadro.

Gli ambiti tematici su cui gli enti si impegnano ad attuare la propria reciproca collaborazione sono definiti in via prioritaria e non esclusiva, come segue:

- Attività di studio, didattica e ricerca, ritenute strategiche per il territorio;
- Atti di programmazione e pianificazione di competenza dell'ente Parco, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;
- Progetti di sviluppo socio economico;
- Iniziative in campo culturale e formativo;
- Raccolta ed elaborazione dati e altri servizi a supporto delle attività formative e di gestione e programmazione territoriale.

## **Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione**

Il Parco dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all'Università degli Studi di Bergamo il supporto per attività didattiche integrative o formative quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari o attività formative;
- lo svolgimento di tirocini.

In particolare, il Parco favorirà:

- la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati dagli organi competenti dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
- la possibilità di accesso, al personale dell'Università e agli studenti, alla biblioteca del Parco con possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili.

Il Parco dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, favorendone l'ospitalità nelle proprie strutture organizzative. Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello)

e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e ss.mm.) in termini di durata massima degli stessi. L'Università degli Studi di Bergamo, si impegna altresì a:

- consentire al personale del Parco di accedere alle biblioteche dell'Università degli Studi di Bergamo e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d'interesse del Parco;
- fornire al Direttore del Parco adeguata informazione sui programmi di insegnamento e sulle ricerche e studi svolti presso i Dipartimenti/Scuole/Centri di Ateneo;

Il Parco e l'Università degli Studi di Bergamo dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi:

- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nelle Facoltà dell'Ateneo;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica;
- svolgimento di attività formativa di comune interesse.

### **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza.**

La collaborazione tra Università e Parco riguarderà attività di comune interesse che potranno essere svolte nelle forme di seguito indicate:

- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga e un elevato impegno di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti;
- commesse affidate dal parco all'Università degli Studi di Bergamo;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le diverse attività saranno disciplinate da convenzioni ai sensi della legge 241/90, ovvero da contratti di ricerca o consulenza.

### **Articolo 4 – Referenti**

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione potranno essere attivate tramite singoli accordi redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo e dal Direttore di ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette, che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

#### **Articolo 5 – Responsabilità delle parti**

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Parco durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Parco da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali dell'ente, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

#### **Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche**

L'Università e il Parco concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l'esplicita menzione di entrambi i partner.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche,

consulenze ecc., quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

#### **Articolo 7 – Durata della convenzione e procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

#### **Articolo 8 – Privacy**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del d.lgs. 196/2003 e ss.m. in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il Parco si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per la finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Articolo 9 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

## **Art. 10 – Registrazione**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 e ss.m. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, \_\_\_\_\_

Per l'Università  
degli Studi di Bergamo

**IL RETTORE**

*Remo Morzenti Pellegrini*

Per ERSAF – Direzione  
Parco dello Stelvio

**IL DIRETTORE**

*Alessandro Meinardi*

**ALLEGATO AL PUNTO 8.3**

**CONVENZIONE QUADRO TRA**  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO**

**E**

**A.N.T.E.A.S. SERVIZI-BERGAMO**

**Premesse**

L'Università degli Studi di Bergamo con sede in Bergamo, via Salvecchio 19,  
rappresentata dal Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini

e

ANTEAS SERVIZI BERGAMO, con sede in Bergamo, via G. Carnovali 88/A,  
rappresentata da Giuseppe Della Chiesa

intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le  
attività didattiche di studio e ricerca condotte dall'Università possano integrare,  
con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività  
sviluppate da "ANTEAS SERVIZI BERGAMO".

Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di  
collaborazione tra Università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione  
di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi  
logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di

quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).

### **Tutto ciò premesso**

Tra l'Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro-tempore Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone il 11/08/1968, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come "Università",

e

ANTEAS SERVIZI BERGAMO, con sede a Bergamo, via G. Carnovali 88/A, CF 95203820162, rappresentata da Giuseppe Della Chiesa, nato a San Giovanni Bianco il 17/09/1942, domiciliato per il presente atto presso la sede di ANTEAS SERVIZI BERGAMO, via G. Carnovali n° 88/A, 24126 Bergamo, nel seguito indicato come "ANTEAS SERVIZI BERGAMO"

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Finalità della convenzione**

L'"Università" e "ANTEAS SERVIZI BERGAMO" si propongono di conseguire uno stretto collegamento attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda la ricerca e la formazione in ordine ai differenti livelli ed ambiti di processi di insegnamento-apprendimento per l'Università, lo sviluppo nel territorio di iniziative orientate ad offrire l'opportunità a tutti gli anziani di accedere ad iniziative formative per "ANTEAS SERVIZI BERGAMO".

Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti o convenzioni, che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.

## **Art. 2 Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione**

L'“Università” e “ANTEAS SERVIZI BERGAMO” si impegnano a individuare specifiche forme di collaborazione in cui l'“Università” venga consultata nell'individuazione di tematiche di interesse, di referenti nelle macro aree culturali, umanistiche, scientifiche e letterarie ad esempio, nella formazione rivolta in particolare al mondo della terza età della provincia di Bergamo, anche attraverso il possibile coinvolgimento del personale docente nel ruolo di relatore negli incontri pianificati.

L'“Università” dichiara la propria disponibilità a offrire a “ANTEAS SERVIZI BERGAMO”, attraverso opportuni accordi, il supporto per attività di formazione e l'aggiornamento, nonché la realizzazione di iniziative ed attività quali:

- attività di formazione;
- attività di aggiornamento;
- convegni;
- conferenze, dibattiti e seminari.

## **Art. 3 Referenti**

Come indicato nel precedente art. 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli

accordi, che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro. Per la definizione di tali accordi saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

#### **Art. 4 Responsabilità delle parti**

L'“Università” è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'“ANTEAS SERVIZI BERGAMO” durante la permanenza presso l'“Università”, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'“ANTEAS SERVIZI BERGAMO” da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'“Università” durante la permanenza nei locali dell'“ANTEAS SERVIZI BERGAMO” salvo i casi di dolo o di colpa grave.

#### **Art. 5 Uso dei risultati di studi o ricerche**

L'“Università” e “ANTEAS SERVIZI BERGAMO” concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di “riservatezza” delle informazioni scambiate.

In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l'esplicita menzione di entrambi i partner.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività.

#### **Art. 6 Durata della convenzione e procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

#### **Art. 7 Privacy**

L’“Università” e “ANTEAS SERVIZI BERGAMO” provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 8 Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 9 Registrazione e Spese**

1. La presente Convenzione Quadro viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

2. La presente Convenzione Quadro è soggetta ad imposta di bollo ("ANTEAS SERVIZI BERGAMO" è esente da imposta di bollo come da codice del Terzo Settore).

Bergamo,

Per l'Università degli Studi di Bergamo

IL RETTORE

Remo Morzenti Pellegrini

---

Per ANTEAS SERVIZI BERGAMO

Il Presidente

Giuseppe Della Chiesa

---

## **ALLEGATO AL PUNTO 8.4**

Spett.le

ALITALIA – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria

All'attenzione

di Emiliana Anna Limosani

**Oggetto: ACCORDO COMMERCIALE**

Egregi

Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse, per riassumere qui di seguito i termini e le condizioni dell'accordo in oggetto

TRA

**ALITALIA – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito denominata "Alitalia" o "AZ")** con sede legale in via A. Nasseti s.n.c., 00054 Fiumicino (RM) Italia, capitale sociale versato, pari ad euro € 103.105.126,99 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13029381004, REA di Roma n. 1418603 - di seguito denominata "Alitalia".

E

**l'Università degli Studi di Bergamo** con sede legale in via salvecchio 19, 24129 Bergamo p.iva 01612800167 C.F. 80004350163, in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini. - di seguito denominata "**Università**",

**Premesso che:**

- 1) Alitalia e l'Università stanno sviluppando un progetto dal titolo "Alitalia per l'Università" avente ad oggetto l'individuazione di diverse aree di sinergia funzionali allo sviluppo della mobilità nazionale ed internazionale dei docenti e degli studenti ed al rafforzamento della comunicazione rivolta al mondo dell'istruzione universitaria;
- 2) nell'ambito di detto progetto Alitalia ha sviluppato a favore dell'Università un'offerta tariffaria sia per i viaggi di lavoro che per quelli per vacanza unitamente ad altri benefici secondo i termini e le modalità di cui al presente Accordo;
- 3) Alitalia e l'Università (qui di seguito definiti disgiuntamente come "Parte" e congiuntamente come "Parti") hanno manifestato il loro reciproco interesse a sottoscrivere il presente Accordo (denominato di seguito, unitamente a tutti gli allegati, le modifiche, le appendici e le integrazioni al presente, "**Accordo**") al fine di stabilire i termini e le condizioni che disciplinano il rapporto di collaborazione tra le stesse.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

## **1. Oggetto dell'Accordo**

1.1 Alitalia riconosce all'Università i seguenti benefici:

1. Sconto Up Front e per viaggi di lavoro del personale docente e tecnico amministrativo secondo i termini di cui all'Allegato A
2. Sconto Up Front per gli studenti secondo i termini di cui all'Allegato A
3. sconti su servizi ancillari legati al volo secondo i termini di cui all'Allegato A
4. canale di vendita dedicato secondo i termini di cui all'Allegato B
5. concessione della Carta Freccia Alata al Rettore dell'università secondo i termini di cui all'Allegato C
6. concessione di UCard al personale docente e tecnico amministrativo che si iscrive al Programma MilleMiglia secondo i termini di cui all'Allegato C

1.2 Ai fini del presente Accordo per Sconto Up Front si intende una riduzione percentuale applicata alla tariffa pubblicata da Alitalia al momento dell'emissione del biglietto ed è concesso all'Università a partire dalla firma dell'Accordo, conformemente alle condizioni sotto riportate:

- I termini e le condizioni delle tariffe cui è applicato lo sconto Up Front sono le stesse delle tariffe pubblicate, tranne laddove diversamente indicato per specifiche tipologie di passeggeri.
- Le tariffe pubblicate sono soggette a modifiche a fronte delle specifiche condizioni del settore del trasporto aereo; le tariffe scontate risultanti saranno automaticamente e immediatamente allineate alle tariffe pubblicate, senza alcuna comunicazione da parte di Alitalia. È beninteso che Alitalia garantirà eventuali sconti applicati ai biglietti già emessi prima della modifica delle tariffe pubblicate.
- Lo sconto Up sarà posto a beneficio dei Viaggiatori Autorizzati, intendendosi per tali i docenti e tecnici amministrativi dell'Università e gli altri passeggeri che viaggiano per affari per l'Università e il cui biglietto è pagato dalla stessa Università ovvero gli studenti dell'Università stessa.
- Alitalia ha il diritto di cessare le proprie rotte e destinazioni nel corso dell'Accordo senza preavviso e senza alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell'Università. Eventuali prenotazioni già effettuate saranno rimborsate o modificate gratuitamente da Alitalia.

1.3 L'università prende atto che il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli operato da Alitalia è disciplinato dalle condizioni di trasporto della stessa, dalle condizioni del presente Accordo, dai regolamenti, dalle norme associate alle tariffe e dalle politiche di emissione biglietti, unitamente a tutte le altre condizioni indicate sui biglietti. Ciascuna Parte sarà l'unica responsabile delle eventuali imposte sul proprio reddito netto e sulla sua attività.

### **1 Bis Possibili aree di collaborazione**

Le Parti valuteranno nel corso della durata del presente Accordo possibili aree di futura collaborazione fra le stesse aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) Formazione, (ii) Stage, (iii) Borse di Studio, (iv) Seminari, (v) Crowdsourcing, secondo termini e modalità che saranno definiti in separati accordi di volta in volta sottoscritti tra le Parti.

## **2. Durata e recesso**

2.1 L'Accordo decorre dalla firma ("Data di Efficacia") e termina il 31.12.2020. Le Parti escludono il rinnovo tacito del presente Accordo.

2.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento a suo insindacabile giudizio previo invio di una lettera raccomandata o PEC all'altra Parte con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia del recesso stesso.

### **3 . Attività a carico dell'Università**

L'Università si impegna a:

3.1 divulgare al proprio personale le informazioni non sensibili relative al presente Accordo attraverso una comunicazione e/o tutti i mezzi di comunicazione interna idonei a meglio favorirne una corretta applicazione da parte dei Viaggiatori Autorizzati.

3.2 a non mettere a disposizione di terzi – per tali intendendosi i soggetti non ricompresi nei Viaggiatori Autorizzati - le tariffe agevolate ad essa riservate.

3.3 comunicare eventuali modifiche che possano incidere sulla regolare esecuzione del presente Accordo

3.4 inserire nelle prenotazioni il codice identificativo attribuito dall'Università e rappresentato dal codice [123456] necessario a tracciare i ricavi del volato prodotti.

### **4. Utilizzo dei biglietti**

4.1 Alitalia si riserva il diritto di verificare l'ammissibilità di qualunque persona che viaggia con i biglietti e potrà chiedere ai passeggeri di produrre documenti idonei per l'identificazione al fine di verificare tale ammissibilità. Al fine di evitare l'utilizzo improprio dei biglietti, l'Università, su richiesta di Alitalia comunicherà l'elenco dei Viaggiatori Autorizzati che hanno viaggiato nell'ambito del presente Contratto.

### **5. Confidenzialità e Protezione dei Dati**

5.1 Nessuna parte del presente Accordo divulgherà (e prenderà le precauzioni necessarie per garantire che nessuno dei suoi amministratori, funzionari, agenti e dipendenti le divulghino) qualsiasi termine del presente Accordo o qualsiasi altro documento o le informazioni riservate appartenenti a qualsiasi altra Parte, tranne nel caso in cui:

5.1.1 la divulgazione sia richiesta dalla legge.

5.1.2 la divulgazione sia fatta a consulenti legali finanziari o contabili di una delle Parti e che detta Parte abbia informati i propri destinatari, che abbiano accettato, di uniformarsi alle obbligazioni previste nel presente articolo, o

5.1.3 la divulgazione sia fatta per finalità proprie dei dirigenti o dei consulenti della società di una Parte (a condizione che tali dirigenti o consulenti siano dotati di una copia del presente Accordo e si impegnino a rispettare le disposizioni di riservatezza nello stesso), o

5.1.4 l'informazione sia ormai di pubblico dominio ovvero sia conosciuta per una causa diversa dalla violazione o dall'inadempimento della parte che la ha svelata o per violazione di un qualsiasi obbligo contrattuale o altro anche da parte di terzi.

5.2 Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5.1, le Parti ottempereranno alle prescrizioni ed alle previsioni imposte da tutte le legislazioni nazionali ed internazionali; con riferimento a ciò le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle pubblicazioni della Nuova regolamentazione Europea relativamente alle previsioni della protezione dei dati personali (GDPR) UE 2016/679. Ogni elaborazione ed utilizzo dei dati personali dovrà avvenire solo se necessario ed ai soli fini contrattuali salvo diverse disposizioni di legge e specificamente,

L'Università dichiara di aver informato i propri dipendenti della possibilità che i loro dati possono essere trasferiti a terzi per l'esecuzione del presente Accordo, e inoltre dichiara di aver ottenuto, ove necessario, il consenso degli interessati al trattamento dei dati stessi. A tal fine, considerato che il Vettore, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto si trova nella necessità di trattare dei dati personali di cui è titolare l'Università, quest'ultima intende nominare il Vettore Responsabile del trattamento dei dati medesimi ai sensi dell'art 29 nuovo Regolamento EU 679/16 ed il Vettore intende accettare tale nomina.

## **6. Indennizzo e forza maggiore**

6.1 Nessuna parte sarà considerata inadempiente alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto né responsabile per il ritardo nell'esecuzione o mancata esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi derivanti dal presente Contratto, se tale ritardo o mancato adempimento derivi da eventi, circostanze o cause che esulano dal suo ragionevole controllo. In tali circostanze, il tempo di esecuzione della prestazione è prorogato per un periodo di tempo equivalente a quello in cui la prestazione è stata ritardata o non eseguita in ragione di tale circostanza eccezionale. Laddove tale interruzione duri per un periodo di almeno quindici (15) giorni lavorativi, la Parte non impossibilitata alla prestazione può risolvere il presente Contratto previo invio di una comunicazione scritta con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso all'altra Parte.

## **7. Risoluzione**

7.1 La Compagnia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato previo invio di raccomandata A/R ovvero di PEC laddove l'Università violi le obbligazioni di cui agli articoli 4, 5 e 9.

7.2 Alla cessazione dell'Accordo per qualsiasi ragione le Parti si danno atto che:  
7.2.1 Tale cessazione non pregiudicherà alcun diritto, richiesta o responsabilità di ciascuna delle Parti sorta prima dell'efficacia della cessazione stessa;

7.3 In caso di cessazione per qualsivoglia motivo del presente Contratto le obbligazioni di cui all'Articolo 5 (Confidenzialità e Protezione Dati), Articolo 6 (Indennizzo, Forza Maggiore), Articolo 8 (Legge Applicabile e Foro Competente), Articolo 9 (Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001).

## **8 Legge Applicabile e Foro Competente**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegneranno ad effettuare ogni ragionevole sforzo per comporre in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le stesse in relazione e per effetto del presente Accordo, tenendo presente lo spirito e il rispettivo interesse dei soggetti contraenti al momento del perfezionamento del medesimo.

Qualora, nonostante detto sforzo, risultasse impossibile addivenire in via bonaria ad una composizione amichevole entro 30 giorni dalla comunicazione della contestazione, le Parti concordemente sin d'ora stabiliscono di devolvere la competenza all'esclusiva giurisdizione del giudice di Civitavecchia.

## **9. Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001**

Alitalia ha deciso di dotarsi di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 ("Modello"), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 ("Decreto") e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.

L'Università dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da

parte di Alitalia, la disponibilità, in relazione al presente accordo, di copia del Modello nonché del Codice Etico; documenti questi pubblicati nel sito web di Alitalia.

L'Università dichiara inoltre di non essere soggetta ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto. L'Università si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme con il Modello e con il Codice Etico (e quindi con le disposizioni, principi, regole di comportamento e valori ivi indicati) per tutto quanto ad essa applicabile. In quest'ambito, si obbliga più in particolare (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di Alitalia; (ii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre Alitalia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità di Alitalia sulla base di quest'ultimo. Si impegna altresì ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza di Alitalia (odv.231@alitalia.com) nel caso essa stessa o qualunque altro soggetto operante per suo conto riceva, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante di Alitalia una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello e/o del Codice Etico.

L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Alitalia a risolvere il presente contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

## **10. Cessione del Contratto**

L'Università acconsente sin da ora che Alitalia possa cedere, interamente o parzialmente, il presente Contratto a società controllate o collegate ad Alitalia medesima, a società costituite a seguito di successivi accordi con soggetti terzi ovvero anche a soggetti terzi nell'ambito di modifiche societarie o a seguito di cessioni e/o affitto di ramo d'azienda.

## **11. Disposizioni generali**

11.1 Il presente Accordo, inclusi i suoi Allegati, costituisce l'intero Contratto esistente tra le Parti e sostituisce ogni precedente Contratto o intesa (sia esso scritto o orale), in relazione all'oggetto del presente Contratto.

11.2 L'invalidità o l'inapplicabilità (in tutto o in parte) di una qualsivoglia previsione del presente Accordo non pregiudicherà nessun'altra previsione dello stesso, ma il presente Accordo continuerà ugualmente ad essere valido ed efficace ad esclusione della previsione affetta da invalidità o inapplicabilità che si considererà come omessa.

Ove d'accordo con quanto contenuto nella presente, Vi preghiamo di trascriverne integralmente il testo su Vostra carta intestata e di trasmettercelo, debitamente firmato, in segno di benestare ed accettazione

Bergamo,

Il  
**Università degli Studi di Bergamo**  
Nome Cognome  
Titolo

Cliente

---

**Allegato A**

## 1. Sconti Up-front

Nell'ambito della presente Accordo Alitalia si impegna ad applicare le seguenti condizioni:

- a) **Per il personale docente e tecnico amministrativo** sconti All IN\* sulle tariffe (\*sconto anche sulla parte tasse aeroportuali), come segue:
- **Domestico** sconto del 15%
  - **Internazionale** sconto del 18% sia in business class che in economy class
  - **Intercontinentale:** Business Class: sconto del 20%, Economy Class: sconto del 15% (fatta eccezione per le tariffe del Nord America che sono escluse dal presente Accordo.
  - **Prodotti Ancillari:** 15% di sconto su tutti i prodotti ancillari dedicati al volo.
  - **Offerta per viaggi leisure** con un 12% di sconto ALL IN su tutte le destinazioni Alitalia.
- b) **Per gli studenti:**
- **Promozioni white Label:** promozioni su tutte le destinazioni Alitalia veicolate sul sito Universitario con sconti variabili dal 15% al 20% su destinazioni da identificare e attivabili secondo i periodi dell'anno.

Alitalia si rende altresì disponibile a fornire Tariffe Congressuali secondo termini e modalità che saranno definiti in un separato accordo ovvero in un addendum al presente Accordo.

## **Allegato B**

**Canale**

**di**

**Vendita**

Gli Sconti up Front previsti dal presente Accordo sono validi per acquisti effettuati sul sito web Alitalia.

Per ottenere lo sconto è necessario iniziare il processo di acquisto partendo dall'indirizzo web ("intranet" dell'Università ) dove si troverà il link per la pagina del sito Alitalia dedicata all'offerta commerciale .

La pagina dedicata – landing page – conterrà tutti i dettagli sull'offerta (date, destinazioni, etc.) ed il "booking form" che deve essere usato per la ricerca dei voli relativi alla promozione

Nella pagina dedicata saranno presenti due offerte:

- una per i viaggi di lavoro
- l'altra per i viaggi leisure

## Allegato C: Elementi commerciali supplementari

1. UCARD	Art	1.	Definizioni
			"Alitalia Loyalty" si riferisce ad Alitalia Loyalty S.p.A., con sede legale in Fiumicino, Via Alberto Nasseti s.n.c., capitale sociale i.v. € 500.000, C.F. e P.IVA 1223187100, Repertorio Economico e Amministrativo (REA) n. 1359262.
			"Carta MilleMiglia" si riferisce al badge di plastica (carta fedeltà) che indica il nome, il cognome e il numero di identificazione personale del Cliente, emesso dai Promotori e utilizzabile per sfruttare i servizi previsti dal programma MilleMiglia.
			"UCARD" si riferisce alle carte MilleMiglia con l'indicazione "UCARD", che, in virtù dell'adesione del dipendente a uno dei Club MilleMiglia, Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus, dà diritto al titolare della carta che viaggia per affari di sfruttare i servizi differenziati in base al Club di cui si è membri.
			"UCARD" Freccia Alata" si riferisce alla Carta Freccia Alata con l'indicazione UCARD, assegnata da Alitalia all'Università in virtù dell'accordo commerciale con Alitalia.
			"Club Esclusivi" si riferisce a "Club Ulisse", "Club Freccia Alata" e "Club Freccia Alata Plus", i cui membri sono Membri del Programma. I Membri possono entrare a far parte di tali Club Esclusivi, che danno diritto a servizi e vantaggi dedicati, alle condizioni descritte nel Regolamento (per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.alitalia.com">www.alitalia.com</a> ).
			"Open link" si riferisce al link fornito dai Promotori per l'iscrizione volontaria dei dipendenti della Società all'iniziativa che prevede la UCARD.
			"Programma MilleMiglia" o "Programma" si riferisce al programma di fidelizzazione dei clienti che prevede l'assegnazione di premi, volto a garantire la fedeltà dei clienti di Alitalia e Alitalia Loyalty (di seguito denominate anche i "Promotori") valido dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, salvo proroghe ovvero l'eventuale nuovo programma di fidelizzazione sviluppato da Alitalia in sostituzione dell'attuale. Il Programma è subordinato alle normative vigenti in materia di operazioni a premio e concorsi descritti nel D.P.R. 430/2001, nonché alla supervisione e al controllo degli Uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico.
			"Promotori del Programma" o "Promotori" si riferisce ad Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A., società che gestiscono il Programma come co-promotori, anche per conto di Alitalia.
			"Servizi" si riferisce ai benefici collegati alla titolarità di una UCARD.
			"Membro" si riferisce alla persona che partecipa al programma, il cui nome è indicato sulla carta.
	<b>Art. 2</b>	<b>-</b>	<b>Oggetto</b>
			L'oggetto del presente Allegato è l'assegnazione delle UCARD Alitalia esclusivamente ai dipendenti dell'Università che utilizzano di frequente voli Alitalia per lavoro. L'Università si impegna inoltre a distribuire un link, chiamato OPEN LINK, fornito dai Promotori per l'iscrizione volontaria dei dipendenti all'iniziativa relativa alla UCARD MilleMiglia. L'Università, a sua discrezione, previa acquisizione del necessario consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 per conto dei dipendenti, si impegna a fornire ai Promotori un elenco dei nomi delle persone in favore delle quali verranno emesse UCARD Freccia Alata autorizzate da Alitalia stessa sulla base del presente Accordo. Le UCARD emesse dai Promotori dopo la data di efficacia del contratto saranno valide fino al 31 marzo 2020: L'Università si impegna a informare Alitalia qualora (i) il titolare della carta non sia più un dipendente ovvero (ii) non sia più autorizzato ad utilizzare la carta, in conformità alle procedure che saranno comunicate da Alitalia, in ottemperanza alle normative in materia di protezione dei dati personali.
			Il rinnovo della carta verrà effettuato tenendo conto dei livelli del programma MilleMiglia raggiunti (passaggio da un livello superiore a uno inferiore), nonché del passaggio a livelli più alti durante

l'anno, che prevedono la riemissione delle UCARD per il nuovo livello raggiunto sulla base delle miglia volate.

### **Art. 3 - Procedura di emissione delle UCARD**

L'Università, attraverso i suoi canali di comunicazione interni (intranet, email aziendale, ecc.) dovrà diffondere l'Open link fornito dai Promotori tramite il quale i dipendenti possono volontariamente e direttamente richiedere le UCARD, in conformità ai protocolli di sicurezza dei sistemi informatici pertinenti.

Laddove il dipendente sia già iscritto al programma MilleMiglia, lo stesso riceverà una nuova Carta che sostituirà la precedente e avrà lo stesso numero e lo stesso numero di miglia accumulate fino a tale momento.

### **Art- 4 - Protezione dei dati personali**

Le Parti dichiarano di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di privacy, in piena attuazione delle vigenti normative previste, e di aver posto in essere adeguate misure e procedure di sicurezza per la raccolta e la gestione dei dati ricevuti.

Più in generale, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente accordo opereranno il trattamento dei dati personali coerentemente con le previsioni del Regolamento Mille Miglia in materia di privacy, e che ai sensi dell'art.24 lettera b del Codice privacy si potrebbero reciprocamente scambiare dei dati afferenti i loro clienti, al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l'interessato. Resta altresì espressamente concordato tra le Parti che Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A sono autorizzate ad utilizzare e trattare i dati personali dei soggetti indicati nell' Allegato D.2 Art.3, nonché dei soggetti di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle attività svolte ai sensi del presente Contratto, esclusivamente per finalità di gestione operativa strettamente funzionali all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto restando ad Alitalia precluso ogni altro diverso utilizzo e trattamento. Alitalia comunica così come previsto nei contratti infragruppo, ha la responsabilità di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi dell'art.7 D.lgs 196/03, avvalendosi della collaborazione di Alitalia Loyalty.

## **2. CFA.**

### **Art. 2 – Oggetto**

L'oggetto del presente Allegato è l'assegnazione della UCARD Freccia Alata al Magnifico Rettore o ad altra figura dell'Università da lui indicata.

L'Università , a sua discrezione, previa acquisizione del necessario consenso al trattamento dei dati

personali ai sensi del D.Lgs 196/03, si impegna a fornire ai Promotori il nominativo della persona in favore del quale verrà emessa la UCARD Freccia Alata, autorizzata da Alitalia stessa sulla base del presente accordo.

L'Università si impegna a informare Alitalia qualora (i) il titolare della carta non sia più un dipendente dell'Azienda ovvero (ii) il dipendente non sia più autorizzato a utilizzare la carta. Le UCARD Freccia Alata assegnate in conformità alla presente procedura saranno valide fino al 30 GIUGNO 2019.

Il nome della persona per la quale sarà emessa la UCARD Freccia Alata sarà indicato direttamente dall'Università.

In caso di rinnovo del presente Contratto per il periodo contrattuale ....., Alitalia si riserva il diritto di valutare se mantenere il numero di UCARD Freccia Alata assegnate in virtù del presente Contratto. In caso di rinnovo del presente Contratto, il nome della persona per la quale sarà emessa la Carta potrà essere modificato a esclusiva discrezione dell'Università.

Nel caso in cui il presente Contratto non venga rinnovato, il rapporto commerciale con quest'ultimo si concluda ovvero l'Università, a sua discrezione, decida che il dipendente non è più autorizzato a ricevere la UCARD Freccia Alata, il membro, dopo la scadenza della sua Carta, riceverà una nuova carta MilleMiglia corrispondente al suo status, mantenendo lo stesso numero della MilleMiglia e il totale di miglia accumulate.

L'Università si impegna a collaborare con Alitalia per fornire il nome del dipendente titolare di UCARD Freccia Alata, il cui rapporto di lavoro con la società è cessato, in conformità alle procedure che saranno comunicate da Alitalia, in ottemperanza alle normative in materia di protezione dei dati personali.

### **Art- 3 - Protezione dei dati personali**

Le Parti dichiarano di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di privacy, in piena attuazione delle vigenti normative previste, e di aver posto in essere adeguate misure e procedure di sicurezza per la raccolta e la gestione dei dati ricevuti.

Più in generale, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente accordo opereranno il trattamento dei dati personali coerentemente con le previsioni del Regolamento Mille Miglia in materia di privacy, e che ai sensi dell'art.24 lettera b del Codice privacy si potrebbero reciprocamente scambiare dei dati afferenti i loro clienti, al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l'interessato. Resta altresì espressamente concordato tra le Parti che Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A sono autorizzate ad utilizzare e trattare i dati personali dei soggetti indicati nell' Allegato 1, nonché dei soggetti di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle attività svolte ai sensi del presente Contratto, esclusivamente per finalità di gestione operativa strettamente funzionali all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto restando ad Alitalia precluso ogni altro diverso utilizzo e trattamento. Alitalia comunica così come previsto nei contratti infragruppo, ha la responsabilità di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi dell'art.7 D.lgs 196/03, avvalendosi della collaborazione di Alitalia Loyalty.

**Cooperation Agreement**

**CONCERNING DOUBLE MASTER'S DEGREE PROGRAMMES**

**between**

**CHONGQING UNIVERSITY, Chongqing, China**

**And**

**UNIVERSITY OF BERGAMO, Bergamo, Italy**

Of the one part, Chongqing University (CQU), having its legal address at 174 Shazhengjie, Shapingba District, Chongqing, China, and represented herein by its president, Prof. Zhang Zongyi, appointed by Ministry of Education, China on 3 January 2018.

Of the other part, University of Bergamo (UNIBG), having its legal address at Via Salvecchio 19, 24129, Bergamo, represented herein by its rector, Prof. Remo Morzenti Pellegrini.

hereinafter referred to as parties to this Agreement, hereby agree as follows:

**Article 1 – Aim of the Agreement**

This Agreement defines the requirements and obligations of CQU and UNIBG in establishing a Double Master's Degree Programme regarding students enrolled in the master's degree in **Logistics Engineering**, which is taught at College of Mechanical Engineering, CHONGQING UNIVERSITY (CQU) and students enrolled in the Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, curriculum Business and Technology Management, which is taught at Department of Management, Information and Production Engineering, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (henceforth "UNIBG"). The Programme, developed and organised jointly by the parties, leads to two recognised Master's degree certificates, one from the student's home institution and one from the host institution.

**Article 2 – Scope of the Agreement and definitions**

This Agreement concerns the implementation of the Master's Degree Programme. The contents and the curriculum of the Programme are specified in separate documents attached as appendices to this Agreement. These appendices are signed by the Deans or the equivalent representatives responsible at School level for the contents of the Programme, and shall be issued for each Programme.

This Agreement specifies the rights and responsibilities of both parties, and the terms under which students from CQU and from UNIBG may be granted, upon successful fulfilment of the Programme and of all requirements for graduation at each institution, the academic degrees and diplomas of comparable academic levels from both institutions.

Both parties agree to the following general forms of cooperation and general requirements for all students participating under this Agreement.

The term 'Master's programme' refers to the parties' two-year programmes at Master's level leading to the corresponding degree issued by each party for that programme.

### **Article 3 – Extent of the Programme**

A Double Master's Degree Programme is a five semesters program (156 ECTS credits) at Master's level leading to two degree certificates, one from each institution. The students study at both institutions according to the curriculum and mobility plan defined in the appendices. The language of instruction of the double Master's Degree Programme is mainly English. Exceptions, if any, are clearly stated in the appendices.

The parties review the Programme's curriculum annually and make the necessary changes. Number of students participating in the Programme shall be negotiated and determined by the parties on a yearly basis.

### **Article 4 – Student Admission**

The admission of students to the Programme will be conducted in accordance with the following principles:

- The parties shall agree on the application procedure, including application deadlines, selection criteria and student quota. They will be defined in the appendices.
- The students must meet the admission criteria of the Master's programmes of both institutions.
- Students are selected and admitted to the Programme based on their academic results, prerequisite requirements, motivation and language skills. The selection is carried out in collaboration between the two institutions.
- Students shall have a home institution and a host institution defined.
- Prerequisite for the mobility is that the student has successfully completed a sufficient number of credits at the home institution.
- No tuition fees are required at the host institution for students participating in the Programme, except for the Master degree awarding fees, at the end of the programme.

### **Article 5 – Rights and Status of the Students**

Students participating under this Agreement shall be enrolled as master degree students. Students shall have the same rights and obligations as degree students in the respective institutions.

During the mobility, students will be responsible for covering the travel costs to the host country and living costs during their stay, including accommodation, books, equipment, consumables, language tuition prior to the commencement of coursework (where necessary), health and travel insurance, student union fee (if applicable) and other personal expenses arising out of the exchange.

Students participating in the Programme will be entitled to participate in any introductory programme that may customarily be arranged for international students at the host institution.

## **Article 6 - Rights and obligations of the parties**

The host institution will render assistance to the incoming students in finding appropriate accommodation.

Both parties agree to take action to obtain financial support for this Programme from European or China Scholarship Council financial resources.

## **Article 7 – Study Plan and Course of Study**

Detailed conditions regarding the course of studies shall be specified in the appendices, as well as in the individual student agreements (learning agreements), signed by representatives of the respective schools and/or divisions of each institution.

Each student will propose an individual study plan made according to the agreed curriculum (appendix) for the total duration of the Programme. This study plan will be reviewed and, if needed, modified prior to final admission. A written study contract (learning agreement) must be established and signed by both institutions prior to arrival at the host institution. This contract may be revised at any time in written form with seal of approval from the academic representatives of the two institutions.

## **Article 8 – Final Degree Project**

The total workload for the final degree project (master's thesis) should correspond to one semester full-time. The subject of the final degree project must always receive an advance approval in writing from a faculty member of the host as well as the home institution. The final degree project is normally carried out under the supervision of a faculty member of the host institution who is responsible for the arrangement of topic and subject area of the project. The final degree project shall fulfil the rules and regulations of both institutions. The final degree project results in a report written in English.

In accordance with legislation in force, students must defend their master's thesis at CQU in order to be awarded CQU's master degree. Students must also defend their master's thesis at UNIBG.

## **Article 9 – Control of results**

At the end of the academic year, the host institution shall send to the home institution a copy of each student's transcript in English. The parties agree that exams/courses shall be graded and awarded credits according to the rules of the institution where the exam/course is carried out.

If a student does not earn all of the required credits at the host institution in four consecutive semesters (two years), he/she will be unlinked from the double master's degree program.

## **Article 10 - Delivery of the academic degrees**

Each institution grants the student credit transfer from the other institution according to the applicable rules, laws and regulations of that institution.

Students successfully completing their studies of the Master's Degree Programme obtain two degrees, one issued by the home institution and one issued by the host institution. In order to be awarded the CQU master's degree, students must obtain at least 66 ECTS in the CQU master's programme and pay for the corresponding fees.

#### **Article 11 - Academic and administrative representatives**

Each institution will nominate an academic and an administrative representative for the Programme. These representatives will be responsible for following the Programme and for ensuring that measures are taken in accordance with this Agreement. The representatives will provide advisory and other academic and administrative services to students participating under this Agreement. Names and contact details of these representatives are in an appendix to this Agreement.

#### **Article 12 – Quality assurance**

Both parties will implement their local evaluation systems for courses and programmes. The feedback and future improvements will be treated at the annual meetings of the persons responsible for the Double Master's Degree Programme.

#### **Article 13: Use of Corporate Image**

In all cases in which, as a result of the agreements established herein and their application, the partners believe it is necessary to use the partner's logos, it must ask for the prior authorisation of the University, through the Communication and Promotion Service or similar, specifying the application in which they wish to use the logo (whether graphic or electronic or any other format) and for what they wish to use it.

The authorisation, which must always be in writing, shall specify the use(s) being authorised, as well as the period during which the authorisation shall remain valid, which must never be later than the period of validity of this agreement.

#### **Article 14 – Transparency**

In accordance with current legislation on transparency, public access to information and good governance, the CQU will, in relation to this agreement, publish information on the signatories, object, term and obligations of the parties, including their financial obligations, as well as any amendments made.

#### **Article 15 - Terms of Agreement**

The signing of this agreement does not entail any financial obligation on the part of the parties.

This Agreement shall come into effect on the day of signature by both institutions and is valid for five years. Either institution may terminate this Agreement, provided that written notice of the intent is given at least six months prior to termination. Commitments already in progress shall be fulfilled.

**Article 16 - Amendments or changes**

Amendments or changes to this Agreement shall be made in writing and signed by the duly authorised representatives of the institutions.

The parties agree to solve in a friendly manner any controversy rising from the interpretation of the present Agreement.

In case the controversy cannot be resolved, the claim will be submitted for arbitration; each party will appoint a member of the arbitration panel, and one member will be chosen by mutual consent.

This Agreement has been signed in two originals in English, of which each institution has taken one.

Prof. Remo Morzeni Pellegrini

Prof. Zhang Zongyi

Rector

President

UNIVERSITY OF BERGAMO

CHONGQING UNIVERSITY

Place, Date

Place, Date

## Appendix A:

### Double Degree Agreement between College of Mechanical Engineering, CQU

and

### Department of Management, Information and Production Engineering, UNIBG

Duration: Academic Year 2020/21 to 2023/24

Degree programme at	Department of Management, Information and Production Engineering
Degree awarded	Master of Science (2nd level Bologna Process) Laurea magistrale in Ingegneria gestionale, curriculum Business and Technology Management
Language of instruction	English
Entrance Admission criteria	To hold a Bachelor Degree in engineering To be enrolled in the Laurea magistrale in Ingegneria gestionale, curriculum Business and Technology Management. To hold an official English knowledge certificate of a level equal to or higher than IELTS 5 or equivalent.
Degree programme at	College of Mechanical Engineering, Chongqing University
Degree Awarded	Master of Science (2nd level Bologna Process) Master's degree in Logistics Engineering
Language of instruction	English
Entrance Admission criteria	To hold a Bachelor Degree in engineering To be enrolled in the Master in Logistics Engineering To hold an official English knowledge certificate of a level equal to or higher than IELTS 5 or equivalent.
All the degrees will be awarded at the end of the formation, once the student has finished all the required courses at both institutions.	

## Schematic Study Plan

### CQU students

Year	Courses	ECTS credits
1 - CQU	Chinese Language	12
1 - CQU	Chinese Culture	6
1 - CQU	Logistics Operational Systems	6
1 - CQU	Logistics Systems Analysis	6
1 - CQU	International Logistics	6
1 - CQU	Logistics Information Systems	6
1 - CQU	Logistics & Supply Chain Management	6
1 - CQU	Logistics and Business model Innovation	6
1 - CQU	Transportation Management	6
1 - CQU	Elective 1	6
	<b>Total</b>	<b>66</b>
2 - UNIBG	Module – Finance I (Financial Markets)	6
2 - UNIBG	Module – Finance I (Corporate Finance)	6
2 - UNIBG	Operations Management	6
2 - UNIBG	Entrepreneurship and venture creation	6
2 - UNIBG	Industrial Statistics	6
2 - UNIBG	Project and Innovation Management	12
2 - UNIBG	Industrial Economics	12
2 - UNIBG	Elective 2	6
	<b>Total</b>	<b>60</b>
	<b>Master Thesis</b>	<b>30</b>

### UNIBG students

Year	Courses	ECTS credits
1 - UNIBG	Module – Finance I (Financial Markets)	6
1 - UNIBG	Module – Finance I (Corporate Finance)	6
1 - UNIBG	Operations Management	6
1 - UNIBG	Entrepreneurship and venture creation	6
1 - UNIBG	Industrial Statistics	6
1 - UNIBG	Project and Innovation Management	12
1 - UNIBG	Industrial Economics	12
1 - UNIBG	Elective 2	6
	<b>Tot.</b>	<b>60</b>
2 - CQU	Chinese Language	12
2 - CQU	Chinese Culture	6
2 - CQU	Logistics Operational Systems	6
2 - CQU	Logistics Systems Analysis	6
2 - CQU	International Logistics	6

2 - CQU	Logistics Information Systems	6
2 - CQU	Logistics & Supply Chain Management	6
2 - CQU	Logistics and Business model Innovation	6
2 - CQU	Transportation Management	6
2 - CQU	Elective 1	6
	<b>Tot.</b>	<b>66</b>
	<b>Master Thesis</b>	<b>30</b>

**Elective 1 (6 ECTS – Unibg) can be chosen among the following courses and other initiatives:**

Finance II (Business Valuation)  
 Lean Manufacturing  
 Market Regulation and Health Care

**Elective 2 (6 ECTS – Chongqing) can be chosen among the following courses and other initiatives:**

Packaging Technology  
 Warehousing Systems  
 Logistics and Supply Chain Strategic Management

**Contacts:**

Academic responsible for the programme at UNIBG	Academic responsible for the programme at CQU
<p><i>Contact person:</i></p> <p><i>Prof. Renato Redondi</i> Coordinator of the Laurea magistrale in Ingegneria gestionale, curriculum Business and Technology Management</p>	<p><i>Contact person:</i></p> <p>Prof. Lim Ming Kim Coordinator of the Master in Logistics Engineering, College of Mechanical Engineering</p>

**Signatures:**

Date:	Date:
For the Department of Management, Information and Production Engineering at Unibg	For the College of Mechanical Engineering at CQU
Prof. Caterina Rizzi	Prof. Lim Ming Kim
Director	Dean

Date:	Date:
For <b>UNIBG</b>	For <b>CQU</b>
Name Prof. Remo Morzeni Pellegrini	Prof. Zhang Zongyi
Position: Rector	President

**INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE AGREEMENT**  
**between**  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**  
**(Bergamo, Italy)**  
**and**  
**CHONGQING UNIVERSITY (Chongqing, China)**

---

In order to enable participating students to internationalise their studies, **Università degli Studi di Bergamo (UniBG)** and **Chongqing University (CQU)** agree to establish a student exchange programme under the following terms:

- 1** Each University undertakes to host up to 15 students every academic year. The minimum duration of study at the partner university is one semester. Both Universities may rebalance the number of students participating in the exchange at the end of each three-year period.
- 2** Neither the Universities nor the students participating in the exchange are required to pay fees to the host University. Students participating in the exchange are required to pay tuition fees to their home University. Students are also expected to pay for personal expenses, including board and lodging, transport, healthcare and books.
- 3** Exchange students shall obtain both health and accident insurance at their own expense.
- 4** The students shall be selected by their own Universities. The home University shall provide the host University with a list of selected students by the end of April in the academic year preceding the exchange, together with the notification and approval of the annual factsheet that forms an integral part of the present agreement. Candidates shall be chosen according to their academic career and to the language requirements set by the Selection Board of their home University. In particular, UniBG students shall have a level of proficiency in English, corresponding to level 6 of the International English Language Testing System (IELTS) certification. CQU students shall have a level of proficiency in English, corresponding to level B2 of the Common European Framework of Reference (CEFR). Exchange students shall be enrolled full-time at the host University, with all the rights and benefits this status entails. Full-time enrollment at UniBG (or CQU) means that each student shall normally attend courses/activities for at least 24 ECTS per semester
- 5** Students participating in the exchange programme shall be awarded a degree by their home University and are, therefore, not allowed to obtain the same qualification from their host University.
- 6** All students participating in the exchange programme shall obtain approval for the courses they plan to attend at the host University before the start of the exchange; the chosen courses shall be approved during enrolment at the host University.
- 7** Confirmation of the results obtained and relevant academic documents shall be forwarded to the home University as soon as possible, after completion of the period of study envisaged in the exchange. The home University shall provide full recognition of the courses attended and successfully passed overseas, applying a credit system previously agreed by the two Universities and specified in the annual factsheet.
- 8** The students of both Universities shall be subject to the rules of the host University and to the laws of the host country.
- 9** The host University shall offer visiting students an academic guidance and support service during enrolment, as well as information regarding their course of studies and access to the University's facilities.
- 10** Students participating in the exchange programme are entirely responsible for application procedures for visas or other documents required for its planned duration.

- 11 The host University shall provide a support service for finding student accommodation, as specified in the annual factsheet.
- 12 The terms of this agreement may be amended in writing by common consent by both Universities.
- 13 The present agreement shall be valid for five years starting from the date of its stipulation and may be renewed before its date of expiry in a subsequent written agreement.
- 14 The present agreement may be terminated unilaterally by both parties in a letter sent by registered mail with receipt of delivery giving at least 60 days' notice, provided the completion of ongoing activities is guaranteed.
- 15 The present agreement is drafted in English, as specified in Art. 8 of the Framework Agreement. Any controversy or claim arising out of or relating to this Framework Agreement shall be settled by arbitration. The panel of arbitrators shall consist of one member appointed by each of the two parties and one member appointed jointly.
- 16 The address for communicating with Università degli Studi di Bergamo is:

Prof. Maria Giuseppina Gottardo  
Tel.: +39 035 2052 830  
Fax: +39 035 2052 838  
Email: [maria.gottardo@unibg.it](mailto:maria.gottardo@unibg.it)

The address for communicating with Chongqing University is:

Prof. Dr. Lim Ming Kim  
Tel.: 0086-023-65103567  
Fax: 0086-023-65103567  
Email: [ming.lim@cqu.edu.cn](mailto:ming.lim@cqu.edu.cn)

Signed as an International Student Exchange Agreement between the parties by:

---

Prof. Lim Ming Kim

Dean

College of Mechanical Engineering,  
Chongqing University

Date:            /            /2018

---

Prof. Remo Morzeni Pellegrini

Chancellor  
Università degli Studi di Bergamo

Date:            /            /2018

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA**

fra

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
(Bergamo, Italia)**

e

**LA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA  
(SUPSI)  
(Manno, Svizzera),**

**per conto del DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN (DACD)  
(Canobbio, Svizzera),**

L'Università degli Studi di Bergamo (di seguito semplicemente UniBG), C.F. 80004350163, con sede a Bergamo, in Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Remo Morzenti Pellegrini

e

la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (di seguito semplicemente SUPSI), con sede a Manno, in via Pobietto 11, rappresentata dal Direttore generale Prof. Ing. Franco Gervasoni e dal Direttore del Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) Dr. Sc. nat. ETH Luca Colombo

- Premesso che per una Università le relazioni culturali e scientifiche con altre istituzioni sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- Premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra istituzioni di livello universitario anche appartenenti a Paesi diversi;
- Vista la documentazione prodotta dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell'UniBG dalla quale risulta l'esistenza di un'esperienza di collaborazione con la SUPSI e l'interesse per l'intensificazione dei rapporti;
- Premesso che l'art. 2, comma 8 e l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'UniBG attribuiscono all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Premesso che le parti hanno manifestato il proprio interesse ad una collaborazione didattica e scientifica al fine di promuovere attività di formazione e ricerca di interesse comune in particolare nell'ambito dell'ingegneria edile;

le parti come sopra indicate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Oggetto**

L'oggetto del presente Accordo Quadro è la promozione della collaborazione nella didattica e nella ricerca fra l'UniBG e la SUPSI. In particolare, allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti strutture accademiche:

- per l'UniBG: Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate
- per la SUPSI: Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD).

Allo scopo di realizzare una proficua collaborazione negli ambiti di comune interesse, le parti si propongono di implementare le seguenti attività:

- Creazione di un accordo per favorire l'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili dell'UniBG da parte di coloro che hanno conseguito presso la SUPSI la Laurea in Ingegneria Civile (Bachelor in Ingegneria Civile nel sistema educativo svizzero – formazione di base) o la Laurea in Architettura (Bachelor in Architettura nel sistema educativo svizzero – formazione di base);
- Predisposizione di un programma di scambi di membri dei rispettivi corpi docenti e/o ricercatori e di personale tecnico e amministrativo. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di cicli di lezioni, seminari, incontri, convegni, conferenze, di svolgere ricerche comuni e di discutere esperienze nei settori di interesse comune;
- Realizzazione di un programma di scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi e tirocini, alla preparazione di tesi, allo svolgimento di attività di ricerca o di altre attività formative;
- Realizzazione congiunta di programmi didattici o moduli di formazione;
- Sviluppo di attività di ricerca congiunte;
- Partecipazione congiunta a reti o programmi internazionali di ricerca;
- Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e interesse comune;
- Scambi di materiali didattici e scientifici.

## **Articolo 2 – Modalità di attuazione**

Le attività di cui all'art. 1 saranno ispirate a criteri di reciprocità e potranno svilupparsi attraverso forme di collaborazione che verranno di volta in volta congiuntamente pianificate in base a singoli progetti, specificando gli obiettivi e le modalità di realizzazione. Tutti i dettagli relativi a collaborazioni e progetti particolari andranno regolati in specifici accordi. In particolare verranno definiti i contenuti della collaborazione, gli aspetti assicurativi, amministrativi e burocratici così come gli aspetti economici, di proprietà intellettuale e l'utilizzo dei risultati degli studi/**ricerca**.

## **Articolo 3 – Referenti**

I referenti del presente Accordo Quadro sono:

- per l'UniBG: Prof. Luigi Coppola, e-mail: [luigi.coppola@unibg.it](mailto:luigi.coppola@unibg.it)
- per la SUPSI: Prof. Manuel Luescher, e-mail: [manuel.luescher@supsi.ch](mailto:manuel.luescher@supsi.ch)

## **Articolo 4 – Disposizioni finanziarie**

Le due Università, attraverso le rispettive strutture promotrici e per quanto di loro competenza, si impegneranno a reperire i fondi necessari per finanziare le attività previste nel presente Accordo Quadro.

È esclusa la fornitura, da parte della SUPSI, di ogni tipo di dato o informazione relativa alla propria massa salariale, rispettivamente di ogni dato contabile e/o finanziario dell'Istituzione.

## **Articolo 5 – Disposizioni sull'attività promozionale**

Le due Università, attraverso le rispettive strutture promotrici e per quanto di loro competenza, si impegneranno ad assistersi vicendevolmente nella promozione delle attività previste nel presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 6 – Disposizioni legali**

I partecipanti alle attività previste nel presente Accordo Quadro dovranno essere muniti di assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e responsabilità civile professionale. Tali coperture assicurative potranno essere fornite dalle Università di appartenenza, secondo le proprie regole, oppure attivate direttamente dai partecipanti, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa.

I partecipanti alle attività previste nel presente Accordo Quadro dovranno provvedere autonomamente all'ottenimento del visto/permesso di soggiorno nel Paese ospitante. L'Università ospitante non potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancato rilascio o di revoca del visto/permesso di soggiorno.

Le attività previste nel presente Accordo Quadro saranno realizzate rispettando i regolamenti e le norme in vigore in ciascuna Università coinvolta e nel rispetto delle leggi vigenti in Italia e in Svizzera.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di comune accordo.

#### **Articolo 7 – Durata**

Il presente Accordo Quadro entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed avrà validità di cinque (5) anni, salvo disdetta anticipata da comunicarsi per iscritto da una delle parti almeno sei (6) mesi prima della scadenza. In ogni caso le attività già in atto saranno portate a termine.

Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato da entrambe le parti tramite un emendamento scritto.

Al termine dei cinque (5) anni di validità, il presente Accordo Quadro potrà essere rinnovato, in forma scritta, con il consenso delle parti.

Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in lingua italiana. Ogni Università ne tratterà una (1) copia originale.

**Per la Scuola Universitaria Professionale della  
Svizzera italiana**

**Per l'Università degli Studi di Bergamo**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IL RETTORE**

**Prof. Ing. Franco Gervasoni  
(Manno, Svizzera)**

**Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
(Bergamo, Italia)**

**Data \_\_\_\_\_**

**Data \_\_\_\_\_**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Dr. Sc. nat. ETH Luca Colombo  
(Canobbio, Svizzera)**

**Data** \_\_\_\_\_

**ACCORDO ATTUATIVO PER L'ACCESSO ALLA LAUREA MAGISTRALE IN  
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI EDILI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
BERGAMO**

fra

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
(Bergamo, Italia)**

e

**LA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA  
(SUPSI)  
(Manno, Svizzera)**

**per conto del DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN (DACD)  
(Canobbio, Svizzera),**

L'Università degli Studi di Bergamo (di seguito semplicemente UniBG), C.F. 80004350163, con sede a Bergamo, in Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Remo Morzenti Pellegrini

e

la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (di seguito semplicemente SUPSI), con sede a Manno, in via Pobietto 11, rappresentata dal Direttore generale Prof. Ing. Franco Gervasoni e dal Direttore del Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) della SUPSI Dr. Sc. nat. ETH Luca Colombo.

- Premesso che in data odierna le parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro di collaborazione culturale e scientifica;
- Premesso che la SUPSI attualmente offre un corso di Laurea in Ingegneria Civile (Bachelor in Ingegneria civile nel sistema educativo svizzero – formazione di base) e un corso di Laurea in Architettura (Bachelor in Architettura nel sistema educativo svizzero – formazione di base), mentre non sono attivati corsi di Laurea Magistrale (Master nel sistema formativo svizzero – formazione di base) in questi ambiti scientifici;
- Premesso che presso l'UniBG è attivato un corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili e che esso rappresenta un percorso di secondo livello compatibile con il proseguimento degli studi di primo livello completati presso la SUPSI;
- Premesso che l'UniBG ha tra le sue finalità di internazionalizzazione l'attrazione di studenti provenienti da altri Paesi;

le parti come sopra indicate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

## **Articolo 1 – Oggetto**

L'oggetto del presente Accordo Attuativo è la disciplina dell'accesso degli studenti che hanno conseguito la Laurea (Bachelor) in Ingegneria Civile o la Laurea (Bachelor) in Architettura presso il Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) della SUPSI al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili dell'UniBG.

Al presente Accordo Attuativo sono interessate le seguenti strutture accademiche:

- per l'UniBG: Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate
- per la SUPSI: Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD).

## **Articolo 2 – Modalità di accesso**

Per coloro che hanno conseguito presso il Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) della SUPSI la Laurea (Bachelor) in Ingegneria Civile o la Laurea (Bachelor) in Architettura con votazione pari a 6 (A) oppure a 5,5 (B), l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili dell'UniBG sarà diretta. Per coloro che hanno conseguito presso il Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) della SUPSI la Laurea (Bachelor) in Ingegneria Civile o la Laurea (Bachelor) in Architettura con votazione pari a 5 (C), a 4,5 (D) oppure a 4 (E), l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili dell'UniBG sarà subordinata alla valutazione del curriculum accademico da parte della Commissione Piani di Studio del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Edile dell'UniBG, sentita la SUPSI, e ad un colloquio individuale.

## **Articolo 3 – Referenti**

I referenti del presente Accordo Attuativo sono:

- per l'UniBG: Prof. Luigi Coppola, e-mail: [luigi.coppola@unibg.it](mailto:luigi.coppola@unibg.it)
- per la SUPSI: Prof. Manuel Luescher, e-mail: [manuel.luescher@supsi.ch](mailto:manuel.luescher@supsi.ch)

## **Articolo 4 – Disposizioni sull'attività promozionale**

La SUPSI si impegnerà a promuovere presso i suoi studenti bachelor l'accordo per accedere al corso di Laurea Magistrale delle Costruzioni Edili dell'UniBG. L'UniBG si impegnerà ad assistere la SUPSI in questa attività promozionale.

## **Articolo 5 – Disposizioni legali**

Le domande di iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili dell'UniBG da parte dei candidati ammessi ex art. 2 dovranno pervenire nel rispetto del regolamento vigente e delle tempistiche ivi indicate.

## **Articolo 6 – Durata**

Il presente Accordo Attuativo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed avrà validità per tre (3) anni accademici a partire dall'a.a. 2019-20, salvo disdetta anticipata da comunicarsi per iscritto da una delle parti almeno sei (6) mesi prima della scadenza. In ogni caso le attività già in atto saranno portate a termine.

Il presente Accordo Attuativo potrà essere modificato da entrambe le parti tramite un emendamento scritto.

Al termine dei tre (3) anni accademici di validità, il presente Accordo Attuativo potrà essere rinnovato, in forma scritta, con il consenso delle parti.

Il presente Accordo Attuativo viene sottoscritto in lingua italiana. Ogni Università ne tratterrà una (1) copia originale.

**Per la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana**

**Per l'Università degli Studi di Bergamo**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IL RETTORE**

**Prof. Ing. Franco Gervasoni  
(Manno, Svizzera)**

**Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
(Bergamo, Italia)**

**Data \_\_\_\_\_**

**Data \_\_\_\_\_**

**IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

**Dr. Sc. nat. ETH Luca Colombo  
(Canobbio, Svizzera)**

**Data \_\_\_\_\_**

# Swiss – European Mobility Programme

## Higher Education Student and Staff Mobility

### Bilateral agreement **2018/19 – 2020/21**

#### A. Information about higher education institutions

Name of the institution	ID code	Contact details	Website
<p>Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana</p> <p>University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)</p>	CH LUGANO02	<p><b>Institutional Coordinator</b> International Office Ms Annick Catella / Ms. Alessandra Spagnolo Mantovani Le Gerre, CH-6928 Manno T. +41 58 666 6033 / 48 <a href="mailto:international@supsi.ch">international@supsi.ch</a></p> <p><b>Departmental Coordinator</b> Department for Environment Constructions and Design Chiara Napolitano Campus Trevano, Via Trevano CH-6952 Canobbio T. +41 58 666 6278 <a href="mailto:chiara.napolitano@supsi.ch">chiara.napolitano@supsi.ch</a></p>	<p><a href="http://www.supsi.ch">www.supsi.ch</a> <a href="http://www.supsi.ch/international">www.supsi.ch/international</a></p> <p><a href="http://www.supsi.ch/dacd">www.supsi.ch/dacd</a> <a href="http://www.supsi.ch/dacd/bachelor.html">www.supsi.ch/dacd/bachelor.html</a></p>
<p>Università degli Studi di Bergamo</p> <p>Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (DISA)</p>	I BERGAMO 01	<p><b>Institutional Coordinator</b> Dott.ssa Elena Gotti Via San Bernardino 72/e 24122 Bergamo, Italia T. +39 035 2052 268 <a href="mailto:elena.gotti@unibg.it">elena.gotti@unibg.it</a></p> <p><b>Academic Coordinator for the Department</b> Prof. Luigi Coppola Viale Marconi, 5 24044 Dalmine (BG), Italia T. +39 035 2052 030 <a href="mailto:luigi.coppola@unibg.it">luigi.coppola@unibg.it</a></p>	<p><a href="https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/ingegneria">https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/ingegneria</a> (pagina web Scuola di Ingegneria)</p> <p><a href="https://it-ie.unibg.it/it">https://it-ie.unibg.it/it</a> (pagina web Corso di Laurea in Tecnologie per l'Edilizia)</p> <p><a href="https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/indice-insegnamenti">https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/indice-insegnamenti</a> (pagina web Indice degli Insegnamenti)</p>

The numbers mentioned in this contract are not a commitment; reciprocity and/or prolongation may be discussed. For each academic year both parties will have the opportunity to review the exchange agreed upon in this initial paper. Upon mutual agreement, amendments of the mobility figures can be made.

The above parties agree to co-operate in the activities shown below in the frame of Swiss-European Mobility Programme, according to the principles of the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Both parties will facilitate information on any issue that can facilitate the mobility of students and staff.

Scholarships for incoming and outgoing students and staff will be covered by the Swiss side according to the annual amount of grants that SUPSI will receive and in accordance with the guidelines provided by the Swiss national agency. Each year SUPSI will send to its partner all the information concerning the amount of the grants.

The institutions commit to respect the quality requirements of the Erasmus Charter for Higher Education in all aspects related to the organisation and management of the mobility, in particular the recognition of the credits awarded to students by the partner.

The present agreement will be valid as long as Switzerland does not have the status of a Programme Country in Erasmus+.

## B. Mobility numbers per academic year

The partners commit to amend the table below in case of changes in the mobility data by no later than the end of January in the preceding academic year. Institutions should indicate the number of students that they intend to send to the partner institution.

### Student mobility (SM):

FROM	TO	Subject area code	Subject area name	Study cycle	Number of student mobility periods	
					Student Mobility for Studies	Student Mobility for Traineeships
					No.stud x Sem. (5 or 10 months) each	No.stud x Sem. (5 or 10 months) each
CH LUGANO02	I BERGAMO 01	731	Architecture and town planning	First	2 for 5 months	By individual agreement
CH LUGANO02	I BERGAMO 01	732	Building and civil engineering	First	2 for 5 months	By individual agreement
I BERGAMO 01	CH LUGANO02	731	Architecture and town planning	First	2 for 5 months	By individual agreement
I BERGAMO 01	CH LUGANO02	732	Building and civil engineering	First	2 for 5 months	By individual agreement

### Staff mobility (ST):

FROM	TO	Subject area code	Subject area name	Number of staff mobility periods	
				Staff Mobility for Teaching	Staff Mobility for Training
CH LUGANO02	I BERGAMO 01	731	Architecture and town planning	2	2
		732	Building and civil engineering		
I BERGAMO 01	CH LUGANO02	731	Architecture and town planning	2	2
		732	Building and civil engineering		

### C. Recommended language skills

The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responsible for providing support to its nominated candidates so that they can have the recommended language skills at the start of the study or teaching period:

Receiving institution	Optional: Subject area	Language of instruction 1	Language of instruction 2	Recommended language of instruction level	
				Student Mobility for Studies / Training	Staff Mobility for Teaching /Training
CH LUGANO02		Italian		Language (ITALIAN) Min A2 for studies Min B1 for training English for Master B2	Language (ITALIAN /ENGLISH) Level B2
I BERGAMO 01		Italian	English	Italian B1 English B2	B2

For more details on the language of instruction recommendations, see the course catalogue of each institution.

### D. Additional requirements

#### CH LUGANO02:

- 1.) In order to study in Switzerland, Student must have:
  - Health and accident insurance coverage
  - Personal and professional liability insurance coverage
- 2) In addition to the application documents, the Department for Environment, Construction and Design requires a portfolio. The use of a personal laptop is required.
- 3) WELCOME ORIENTATION MEETING  
All incoming students have to attend the Welcome Orientation Meeting, that is held few weeks before the beginning of lectures/traineeships. This is the official moment for the incoming students to register in our institution, prepare the formalities for the Resident Permit and the best opportunity to ask all the questions that may have.

#### I BERGAMO 01:

Selection/preparation/integration of students and staff in mobility will be carried out in accordance with the principles of the Erasmus University Charter 2014-2020.

The University of Bergamo has an office to welcome students and staff with disabilities:

Services for Special Needs Students - Servizi per le disabilità e i DSA

Tel: +39 035 2052 595

E-mail: [servizi.disabili@unibg.it](mailto:servizi.disabili@unibg.it)

### E. Calendar

**Applications/information** on nominated students must reach the receiving institution by:

Receiving institution	Autumn term	Spring term
CH LUGANO02	April 30 <sup>th</sup>	October 31 <sup>st</sup>
I BERGAMO 01	June 15 <sup>th</sup>	November 1 <sup>st</sup>

1. **CH LUGANO 02:** Partner institutions should send nominations by e-mail to: [international@supsi.ch](mailto:international@supsi.ch)  
**I BERGAMO 01:** Partner institutions should send nominations by e-mail to: [milena.plebani@unibg.it](mailto:milena.plebani@unibg.it)

Once nominated by their Home Institutions, students will receive a personal link in order to fill in the application form.

2. After receiving the application form and the other documents required, the receiving institution will send its decision within **4 weeks** in case of mobility for studies.
3. A **Transcript of Records** will be issued by the receiving institution no later than 5 weeks after the assessment period has finished at the receiving HEI.

4. **Termination of the agreement**

The inter-institutional agreement will be valid from academic year 2019/2020 and 2020/2021. The inter-institutional agreement may be amended by mutual agreement. In the event of unilateral termination, a notice of at least one academic year should be given. This means that a unilateral decision to discontinue the exchanges notified to the other party by 1 September 20XX will only take effect as of 1 September 20XX+1. In the event of such notice being given, all existing commitments to staff or students will be fulfilled.

Neither the European Commission nor the National Agencies can be held responsible in case of a conflict.

## F. Information

### 1. Grading systems of the institutions

#### CH LUGANO02:

Information about grading system are available on the document "Regolamento per il bachelor" / "Regolamento per il Master" at the following link:

<http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master.html>

#### I BERGAMO 01:

Local grades are awarded on a 0-30 scale (pass mark = 18).

30 e lode	Excellent with honors
29-30	Excellent
27-28	Very good
24-26	Good
21-23	Satisfactory
18-20	Sufficient
0-17	Fail

1 credit (CFU) = 25 hours of workload = 1 ECTS

1 full academic year = 60 credits; 1 semester = 30 credits

Please also check:

[http://www.unibg.it/struttura/en\\_struttura.asp?cerca=en\\_ects\\_valutazione](http://www.unibg.it/struttura/en_struttura.asp?cerca=en_ects_valutazione)

### 2. Visa

The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing visas for incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education.

Information and assistance can be provided by the following contact points and information sources:

Institution	Contact details	Website for information
CH LUGANO02	International Office <a href="mailto:international@supsi.ch">international@supsi.ch</a> T. +41 (0)58 666 6033	<a href="http://www.supsi.ch/international_en/informazioni-utili/studenti-stranieri.html">http://www.supsi.ch/international_en/informazioni-utili/studenti-stranieri.html</a>
I BERGAMO 01	Dott.ssa Milena Plebani International Office E-mail: <a href="mailto:milena.plebani@unibg.it">milena.plebani@unibg.it</a> T.: +39 035 2052 293	<a href="http://www.unibg.it/incoming">www.unibg.it/incoming</a>

### 3. Insurance

The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance for incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education. The receiving institution will inform mobile participants of cases in which insurance cover is not automatically provided. Information and assistance can be provided by the following contact points and information sources:

Institution	Contact details	Website for information
CH LUGANO02	International Office <a href="mailto:international@supsi.ch">international@supsi.ch</a> T. +41 (0)58 666 6033	<a href="http://www.supsi.ch/international_en/informazioni-utili/studenti-stranieri.html">http://www.supsi.ch/international_en/informazioni-utili/studenti-stranieri.html</a>
I BERGAMO 01	Dott.ssa Milena Plebani International Office E-mail: <a href="mailto:milena.plebani@unibg.it">milena.plebani@unibg.it</a> T.: +39 035 2052 293	<a href="http://www.unibg.it/incoming">www.unibg.it/incoming</a>

### 4. Housing

The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding accommodation, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education.

Information and assistance can be provided by the following persons and information sources:

Institution	Contact details	Website for information
CH LUGANO02	International Office <a href="mailto:international@supsi.ch">international@supsi.ch</a> T. +41 (0)58 666 6033	<a href="http://www.supsi.ch/international_en/informazioni-utili/studenti-stranieri.html">http://www.supsi.ch/international_en/informazioni-utili/studenti-stranieri.html</a>
IBERGAMO 01	Accommodation Service <a href="mailto:accommodation.service@unibg.it">accommodation.service@unibg.it</a>	<a href="http://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/accommodation-service">http://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/accommodation-service</a>

### G. SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives)

Institution	Name, function	Date	Signature and stamp
CH LUGANO02	<b>Prof. Ing. Franco Gervasoni</b> SUPSI General Director		
I BERGAMO 01	<b>Prof. Dott. Remo Morzenti Pellegrini</b> Rector of Università degli Studi di Bergamo		

**ACCORDO ATTUATIVO PER IL PROGRAMMA DI SCAMBIO DOCENTI**

fra

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
(Bergamo, Italia)**

e

**LA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA  
(SUPSI)  
(Manno, Svizzera),**

**per conto del DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN (DACD)  
(Canobbio, Svizzera),**

L'Università degli Studi di Bergamo (di seguito semplicemente UniBG), C.F. 80004350163, con sede a Bergamo, in Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Remo Morzenti Pellegrini

e

la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (di seguito semplicemente SUPSI), con sede a Manno, in via Pobietto 11, rappresentata dal Direttore generale Prof. Ing. Franco Gervasoni e dal Direttore del Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) Dr. Sc. nat. ETH Luca Colombo.

- Premesso che in data odierna le parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro di collaborazione culturale e scientifica;

le parti come sopra indicate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Oggetto**

L'oggetto del presente Accordo Attuativo è la promozione di un programma di scambio di professori e/o di ricercatori fra l'UniBG e la SUPSI. In particolare, allo sviluppo del predetto programma di scambio sono interessate le seguenti strutture accademiche:

- per l'UniBG: Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate
- per la SUPSI: Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD).

**Articolo 2 – Modalità di attuazione**

In forza al presente Accordo Attuativo, i professori e/o i ricercatori (di seguito semplicemente i docenti) dell'UniBG e della SUPSI potranno insegnare e svolgere attività di ricerca presso l'Università partner. I docenti in scambio di ciascuna Università saranno inclusi nell'elenco dei docenti in visita dell'Università ospitante secondo i regolamenti vigenti.

Ogni mobilità dovrà essere definita in un documento ad hoc e l'attivazione, le condizioni e la durata di ciascuna mobilità saranno di volta in volta definite nel rispetto dei regolamenti e delle norme in vigore in entrambe le Università coinvolte.

L'UniBG e la SUPSI forniranno un servizio di supporto ai docenti in scambio, che avranno accesso alle informazioni sui corsi, ai servizi bibliotecari e alle strutture dell'Università ospitante necessarie allo svolgimento del proprio incarico.

I docenti dovranno provvedere autonomamente all'ottenimento del visto/permesso di soggiorno nel Paese ospitante. L'Università ospitante non potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancato rilascio o di revoca del visto/permesso di soggiorno.

Ciascuna parte del presente Accordo Attuativo incaricherà un proprio Ufficio dell'assistenza dell'altra parte in merito alle questioni relative al presente programma di scambio.

### **Articolo 3 – Referenti**

I referenti del presente Accordo Quadro sono:

- per l'UniBG: Prof. Luigi Coppola, e-mail: [luigi.coppola@unibg.it](mailto:luigi.coppola@unibg.it)
- per la SUPSI: Prof. Manuel Luescher, e-mail: [manuel.luescher@supsi.ch](mailto:manuel.luescher@supsi.ch)

### **Articolo 4 – Disposizioni finanziarie**

I docenti che partecipano al programma di scambio verranno remunerati per l'incarico svolto dall'Università ospitante.

È esclusa la fornitura, da parte della SUPSI, di ogni tipo di dato o informazione relativa alla propria massa salariale, rispettivamente di ogni dato contabile e/o finanziario dell'Istituzione.

### **Articolo 5 – Disposizioni sull'attività promozionale**

Ciascuna parte del presente Accordo Attuativo si impegnerà ad assistere l'altra nella promozione del programma di scambio docenti.

### **Articolo 6 – Disposizioni legali**

I docenti che partecipano al programma di scambio dovranno essere muniti di assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e responsabilità civile professionale. Tali coperture assicurative potranno essere fornite dalle Università di appartenenza, secondo le proprie regole, oppure attivate direttamente dai partecipanti, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa.

I docenti che partecipano al programma di scambio dovranno provvedere autonomamente all'ottenimento del visto/permesso di soggiorno nel Paese ospitante. L'Università ospitante non potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancato rilascio o di revoca del visto/permesso di soggiorno.

Le attività previste nel presente Accordo Attuativo saranno realizzate rispettando i regolamenti e le norme in vigore in ciascuna Università coinvolta e nel rispetto delle leggi vigenti in Italia e in Svizzera.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di comune accordo.

### **Articolo 7 – Durata**

Il presente Accordo Attuativo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed avrà validità per tre (3) anni accademici a partire dall'a.a. 2019-20, salvo disdetta anticipata da comunicarsi per iscritto da una delle parti almeno sei (6) mesi prima della scadenza. In ogni caso le attività già in atto saranno portate a termine.

Il presente Accordo Attuativo potrà essere esteso o modificato da entrambe le parti tramite un emendamento scritto.

Al termine dei tre (3) anni accademici di validità, il presente Accordo Attuativo potrà essere rinnovato, in forma scritta, con il consenso delle parti.

Il presente Accordo Attuativo viene sottoscritto in lingua italiana. Ogni Università ne tratterà una (1) copia originale.

**Per la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana**

**Per l'Università degli Studi di Bergamo**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IL RETTORE**

**Prof. Ing. Franco Gervasoni  
(Manno, Svizzera)**

**Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
(Bergamo, Italia)**

**Data** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Dr. Sc. nat. ETH Luca Colombo  
(Canobbio, Svizzera)**

**Data** \_\_\_\_\_

# **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**between**

**YANGZHOU UNIVERSITY**

**and**

**XXX UNIVERSITY**

**YANGZHOU UNIVERSITY**, Yangzhou, Jiangsu, CHINA, and **XXX UNIVERSITY**, **XX(City Name)**, **XX(State)**, **XX(Country Name)**, wishing to develop cooperative relations on the basis of established contacts and mutual understandings, especially to develop academic and cultural interchange through mutual assistance in the areas of education and research, agree this Memorandum of Understanding (MOU) as follows:

## **PART I Area of Cooperation**

The area of cooperation includes, subject to mutual consent and appropriate conditions, any program offered at either university and proposed by either as desirable, feasible, and contributory to the fostering and development of the cooperative relationship between the two universities.

## **PART II Methods**

All understandings and assistance shall be subject to availability of funds and the approval of both sides, through such activities or programs as:

1. Exchange of faculty members and technical staff for teaching and research activities
2. Development of new academic program initiatives
3. Cultural exchange activities
4. Research and consultancy collaboration
5. Co-hosting academic conferences
6. Providing opportunities for staff development for both universities by participation in sabbatical leave and other personnel development programs
7. Student exchange programs
8. Other activities as deemed mutually appropriate.

The terms of such mutual assistance and necessary budget for each program and activity shall be mutually discussed and agreed upon in writing by both parties prior to the initiation of the particular activity or program. Furthermore it is understood that each party will enter into specific programs by written agreements as required for compliance with the respective immigration regulations of the parties involved.

**PART III Effective Date and Length of MOU**

This MOU will remain in force for a period of five years subject to the availability of funds, and any amendment and/or modification of this MOU requires a written approval of both sides and shall be appended hereto. After the initial five-year period, this MOU may be renewed by mutual written consent.

Either party reserves the right to terminate this MOU upon six (6) months written notice to the other. Any individual activities to be continued will be specifically identified and provided for at the time of termination.

Each party shall be responsible for assuring full compliance by its participants with applicable laws and regulations, including insurance, of the respective nations.

Nothing contained herein or in the activities conducted hereunder shall constitute either party the agent, servant or employee of the other party, and each party shall be fully and solely responsible for its own actions and obligations.

This Memorandum of Understanding is available in both English and Chinese and shall take effect on the date of final signature indicated below and IN WITNESS WHEREOF; the parties hereto have offered their signatures:

For

For

**YANGZHOU UNIVERSITY**

**UNIVERSITY**

**Title**

**Title**

**Signature**

**Signature**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**ALLEGATO NR. 1 AL PUNTO 8.8**

**General Agreement**

Between

**Inha University**

and

**Università degli Studi di Bergamo**

**Inha University, the Republic of Korea, and Università degli Studi di Bergamo, the Republic of Italy**, hereby agree to further promote mutual cooperation in higher education and research.

1. The following general forms of cooperation will be pursued within fields that are mutually acceptable:
  - a. Exchange of undergraduate and graduate students
  - b. Exchange of faculty members and researchers
  - c. Joint research activities
  - d. Exchange of scientific materials and information
2. Themes of joint activities and conditions for utilizing the results achieved as well as arrangement for scientific visits, exchanges and other forms of cooperation will be developed mutually for each specific case and are described in a separate agreement.
3. All financial arrangements will be negotiated for each specific case.

The clauses of this agreement may be revised or changed only upon consent of both parties. The proposed alterations shall be presented by the parties and signed by the representatives of both universities.

This agreement shall be in force for a period of five (5) years from the date of signing and is subject to renewal upon the agreement of both parties. This agreement is renewed automatically as long as neither party gives notice of termination to the other.

---

**Dr. Myeong Woo Cho**

President

Inha University

Date:

---

---

**Prof. Remo Morzenti Pellegrini**

Rector

Università degli Studi di Bergamo

Date:

---

**Student Exchange Agreement**  
between  
**Inha University**  
and  
**Università degli Studi di Bergamo**

Inha University, the Republic of Korea, and Università degli Studi di Bergamo, the Republic of Italy, hereby enter into the Student Exchange Agreement based on the General Agreement mutually signed.

**1. Number of Students**

Each participating university will send students to the other institution for the purpose of studying and acquiring academic credits. In particular, the Università degli Studi di Bergamo will send students from its School of Engineering, while students from Inha University will be welcome to attend any academic program at the University of Bergamo.

The number of exchange students per year will not exceed three (3) for each university. Nevertheless, both universities agree to allow some flexibility in the number of exchange students upon mutual consent.

**2. Study**

Students will register as full-time students in programmes that have been agreed upon by the student, the Home University and the Host University. The Host University will be responsible for both the academic supervision and assessment of the student. A report of each student's results will be sent to the Home University after the study period.

**3. Academic Standard**

The Home University will be responsible for the selection of participant students, and for their academic and linguistic preparation. The Host University reserves the right to decline a student on academic grounds, or if other conditions within this agreement are not met.

**4. Credit Transfer**

Credits awarded by the Host University will be transferred and recognised towards the student's degree at the Home University. The Host University will send university transcripts of the study results to the Home University after the student has completed the study at the Host University.

**5. Tuition and Fees**

Exchange students will pay regular tuition and academic fees at their Home University. The Host University will waive tuition and academic fees for students that take part in the exchange program.

Any student accepted outside this agreement will pay fees according to the regulations of the Host University.

**6. Health Insurance**

The student is fully responsible for acquiring appropriate accident and medical insurance, according to the regulations of the Host University.

**7. Accommodation**

Students will be responsible for their own living costs, unless other arrangements have been agreed upon. The Host University will provide on-campus housing for pre-agreed number of students.

**8. Other Arrangements**

Detailed procedures for implementing the exchange programs which are not prescribed in this Agreement will be discussed and decided upon by both universities at the appropriate time.

**9. Revision**

The clauses of this agreement may be revised or changed only upon consent of both parties. The proposed alterations shall be presented by the parties and signed by the presidents of both universities.

**10. Enforcement**

This agreement shall be in force for a period of five (5) years from the date of signing and is subject to renewal upon the agreement of both parties. This agreement is renewed automatically as long as neither party gives notice of termination to the other. This agreement may be terminated by either party giving a written notice to the other party no later than six month prior to the termination date. However, such termination shall not affect the completion of any program or activity underway at the time that the notice of termination is given.

**11. Dispute Settlement**

If there is any dispute arising out of this agreement, the dispute shall be settled amicably through consultation or negotiation.

**12. Amendments**

No amendments, modifications, supplements, termination or waiver of any provision of this Agreement will be effective unless made in writing and duly signed by both Parties

---

**Dr. Myeong Woo Cho**  
President  
Inha University

Date: \_\_\_\_\_

---

**Prof. Remo Morzenti Pellegrini**  
Rector  
Università degli Studi di Bergamo

Date: \_\_\_\_\_

# **FRAMEWORK AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION**

**BETWEEN**

**THE TECHNICAL UNIVERSITY of CLUJ-NAPOCA,  
28, Memorandumului Street, 400114, Cluj-Napoca,  
ROMANIA,**

**represented by Prof. Vasile Topa, Rector,  
hereinafter referred to as „TUCN”**

**AND**

**THE UNIVERSITY of BERGAMO,  
Via Salvecchio 19, I-24129 BERGAMO,  
ITALY,**

**represented by Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rector,  
hereinafter referred to as „UniBG”**

## **PREAMBLE**

TUCN and UniBG, recognizing the importance of educational, cultural and scientific cooperation between international universities, and sharing the same interest in promoting links that may lead to strong and fruitful relationships between both Universities, specifically in the areas of civil, building and industrial engineering, also in view of improving mutual cultural and language exchanges, fostering common high

learning activities and scheduling joint degree programs, establish the following Framework Agreement for Academic Exchange and Cooperation.

### **ARTICLE 1 (Objectives)**

1.1 The main objective of this Agreement is to promote international scientific cooperation among the aforementioned Universities, in the domain of academic education, training and research.

1.2 The partner institutions will:

- foster mutual cultural and language exchanges from the countries of the two Universities, specifically by making use of their own languages and possibly by other third-party languages (e.g. English);
- exchange useful information for the purpose of educational and research activities;
- encourage development of shared educational and research projects;
- organize visits and interchange programs involving students, academic and research staff;

Such objectives are purely carried out on a voluntary basis, serving this Agreement only to frame in general terms the growing relationships between both parties.

The financial conditions and implementation details for any particular instance within the Agreement will have to be defined in specific working programs, to be approved by the Rectors of both Universities or by their competent representatives.

### **ARTICLE 2 (Specific Actions)**

2.1 Both Universities may voluntarily exchange academic materials of a common interest, consisting of publications, curricular information and research reports. Neither institution is obliged to provide a specific or predetermined quantity of documents to the other.

2.2 Each University, whenever may find it appropriate, may invite representatives from the partner University to participate to conferences, colloquia, seminars, workshops and research programs and also promote common academic and educational programs and degrees.

2.3 Visits of academic staff may consist of:

- Short-term periods for general information exchange and knowledge transfer meetings;
- Long-term periods for joint research, supervision or participation in the teaching activity of the host University.

Long term visits will necessarily be subject to individual negotiation, taking into account the policies of each University and the availability of funding and involved facilities. For specific instances, an Annex to this agreement will be drawn up and duly signed by the concerned parties.

- 2.4 Enrolled students may be encouraged to participate in separate or common academic programs for regular and advanced programs, including for Bachelor, Master or Doctoral degrees, according to the procedures adopted by the Universities.
- 2.5 Each University agrees to appoint a Scientific Coordinator for the administration of this Agreement.
- 2.6 The Scientific Coordinator will serve as contact person, being responsible for arrangements regarding the mutual visits, ensuring the necessary approval and general welfare of the participant students and academic staff during the stay.
- 2.7 Special arrangements for exchanges or visits for academic or research purposes are to be made through the Scientific Coordinators of this Agreement and are subject to approval by the competent authorities of each University.
- 2.8 The Scientific Coordinators of this Agreement are named:
  - on behalf of the Technical University of Cluj-Napoca, Prof. Cristina M. Campian;
  - on behalf of the University of Bergamo, Prof. Egidio Rizzi.

### **ARTICLE 3 (Duration)**

- 3.1 This Agreement will be immediately effective after it is signed by the legal representatives of the two Universities and will last for a period of five years.
- 3.2 Either institution may terminate the Agreement, with or without a cause, by giving three months prior written notice to the other. Termination of the Agreement will nevertheless honour the conclusion of ongoing activities.

- 3.3 Any serious violation of this Agreement by one party gives the other the right to terminate it.
- a) A serious violation of Agreement is the violation of fundamental terms concerning the objects or purposes of this Agreement.
  - b) A serious violation makes the faulting partner liable for all the caused damages.
- 3.4 If termination is not indicated by either partner three months before the expiring period agreed upon in 3.1, the Agreement shall remain effective until either partner gives the other an explicit notice of termination.

#### **ARTICLE 4 (Accidental and Unforeseen Circumstances)**

- 4.1 Neither party shall be liable for failures or delays that may jeopardize any obligation imposed under this Agreement in case such failures or delays may be caused by: fire, explosion, water flood, natural hazard, strikes, vandalism, war, riot, sabotage, or similar causes; nor shall either party be legally responsible for the destroyed value of material loss or personal property due to such causes.

#### **ARTICLE 5 (Insurance cover)**

- 5.1 Participants in the activities of the present Agreement shall have both a health and accident insurance. Such insurance may be provided either by their home institution, according to its regulations, or directly arranged by the party concerned with an insurance agency stipulating a personal accident and health insurance policy to cover the above-mentioned risks.
- 5.2 The host university has no obligation to provide health and/or accident insurance to its foreign guests. Furthermore, the home university shall release the host university from any liability for damages that may occur while carrying out activities under the terms of this Agreement, caused by the visiting staff to third parties.

#### **ARTICLE 6 (Additions or changes to the Agreement)**

- 6.1 Any additions or changes to the present Agreement must be approved by both parties.

- 6.2 The Rector of the University of Bergamo (UniBG) as well as the Rector of the Technical University of Cluj-Napoca (TUCN) shall ratify this Agreement.
- 6.3 In witness whereof, the parties have caused this Agreement to be completed by their respective accordingly authorized representatives as on the dates indicated below.

#### **ARTICLE 7 (Legal Disputes)**

- 7.1 Any possible dispute arising from this Agreement shall first be discussed between the involved parties in order to find a satisfactory solution for all litigants.

This Agreement has been drawn up in English, in two originals and shall be kept in one original copy by each party.

**ON BEHALF OF THE  
TECHNICAL UNIVERSITY of  
CLUJ-NAPOCA (ROMANIA)  
THE RECTOR,**

**Prof. Vasile Topa  
Cluj-Napoca:**

**ON BEHALF OF THE  
UNIVERSITY OF BERGAMO  
BERGAMO (ITALY)  
THE RECTOR,**

**Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
Bergamo:**